COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

33.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SALVATORE**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **MAROLI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 538

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760) 538

PRESIDENTE . . . 538, 539, 545, 546, 548, 550, 551, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 562, 563, 564, 565, 566, 570, 571, 572, 573, 574

ABBATANGELO 562, 563

BELARDI MERLO 545, 559

BONALUMI, *Relatore* . . 545, 546, 548, 550, 553, 554, 556, 558, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 571, 573, 574

CRESCO 545, 546, 571

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . . 545, 546, 548, 550, 553, 554, 563, 564, 569, 570

FRANCESE 545

GALLI MARIA LUISA 538, 539

GIANNI 551

PAG.

ICHINO 544, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 562, 563, 564, 565, 570, 571, 572, 573

MANCINI VINCENZO 570

MAROLI 545, 546

NAPOLETANO 571, 572

PICCINELLI 544, 554, 556, 563

PINTO 539, 545, 550, 551, 553, 554, 556, 557, 563, 564, 565

RAMELLA 558

ROSOLEN 545

SALVATORE 565, 573

SOSPIRI 555, 559, 562, 564, 566, 571

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 553, 556, 558, 559, 562, 566, 570, 571, 573

La seduta comincia alle 10.

FURNARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, comunico che i deputati Sanese, Pochetti, Napolitano e Torri sono rispettivamente sostituiti dai deputati Portatadino, Bellini, Pallanti e Calaminici.

Seguito della discussione del disegno di legge: Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro ».

Prima di passare all'articolo 10, debbo avvertire che l'onorevole Galli ha stamane presentato un articolo aggiuntivo 9-*ter*, del seguente tenore:

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

ART. 9-*ter*.

Presso ogni istituto penitenziario è istituita una sezione circoscrizionale la quale dovrà provvedere affinché a favore dei detenuti in attesa di giudizio, dei condannati, degli internati, dei detenuti ammessi al regime di semilibertà o di affidamento in prova al servizio sociale, venga assicurata, in relazione alle singole posizioni giuridiche, l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

Lo stato di detenzione costituisce giustificato motivo per la mancata presentazione a seguito di convocazione e non può costituire causa di decadenza dal diritto alla indennità di disoccupazione o causa di cancellazione dalle liste.

Il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro della giustizia è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme di attuazione della presente disposizione.

Non posso ricevere né porre in votazione questo articolo aggiuntivo, poiché esso contiene una delega al Governo, che non può essere approvata dalla Commissione in sede legislativa.

GALLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. C'è una precisa norma da cui deriva l'improponibilità del suo emendamento. Comunque, le do facoltà di parlare.

GALLI. Non facendo parte della Commissione, ho presentato questo emendamento poiché sono firmataria di una proposta di legge relativa al collocamento ordinario, che però non è ancora stata stampata. Avendo appreso dai resoconti che l'esame del disegno di legge n. 760 proseguiva in modo accelerato, ho pensato di fare uno stralcio di un articolo della mia proposta di legge, per inserirlo nel provvedimento che questa Commissione sta esaminando.

Certo, è un problema non affrontato in questo provvedimento, ma che va comunque affrontato, magari rivedendo la formulazione. È vero che in sede legislativa non si può approvare una delega, ma dobbiamo farci carico del problema del lavoro dei detenuti, che devono essere inseriti nelle liste di collocamento. Oggi, su 33 mila detenuti nelle carceri italiane, 20 mila sono in attesa di giudizio e quindi sono dei cittadini che dovrebbero quanto meno essere potenzialmente risarciti del danno di essere stati in carcere. La riforma carceraria del 1975 non ha potuto essere realizzata proprio per il problema del lavoro, in quanto le ditte private che davano lavoro ai detenuti si sono ritirate.

Nel presentare questo emendamento, ho recepito le istanze dei direttori delle carceri di Bologna, Milano, Roma, Venezia, Spoleto, San Gimignano e così via, in quanto i detenuti hanno ormai soltanto quel po' di lavoro che viene passato dal Ministero di grazia e giustizia. Anche le pene alternative al carcere non vengono più prese in considerazione dai giudici di sorveglianza perché, non essendo iscritti

nelle liste di collocamento, i detenuti non trovano lavoro. Lo stesso accade per i detenuti che escono dopo aver scontato una sia pur breve pena, mancando completamente il collegamento tra sindacati, territorio e comunità sociale. Ben diverso sarebbe se i detenuti fossero iscritti nelle liste di collocamento: avrebbero un rapporto con il tessuto sociale e con il territorio, attraverso il servizio sociale, e potrebbero più facilmente trovare lavoro. Oggi, invece, i direttori di carcere dicono che devono fare raccomandazioni, ma neppure in questo modo il detenuto trova lavoro quando esce dal carcere. Se cominciamo a far avanzare il concetto che il detenuto è un cittadino come gli altri, le cose potranno andare meglio. Uno che esce di prigione può essere uno che non ha commesso nessun reato o uno che, avendo commesso un reato, ha pagato per la sua colpa e non è detto che, magari avendo sbagliato una sola volta, sia il delinquente che continua per tutta la vita in quel suo comportamento. Può essere stato un infortunio, un momento particolare della sua vita e, dunque, il detenuto può avere tutta la buona volontà di rifarsi una strada. È vero che tale discorso non è valido per tutti e che su cento persone in queste condizioni ottanta, magari, non sono interessate al lavoro. Le rimanenti venti, però, che aspirano a rifarsi una vita, una posizione, una famiglia, da cittadini onesti, vanno aiutate. Dobbiamo mettere queste persone nelle condizioni di sperare nel futuro, di ottenere un lavoro. Tutto questo non è possibile con le attuali liste di collocamento, così come sono formulate. I miei trenta anni di esperienza delle carceri e della vita dei detenuti mi hanno insegnato che occorre percorrere altre strade. È possibile che l'emendamento che ho presentato debba essere riformulato, meglio studiato — ed allora facciamolo — e magari ripresentato in altra sede. I colleghi mi dicono che potrebbe esserlo all'articolo 7-*bis*. Non rimane, dunque, che affrontare la questione con tale spirito. Ritengo che sia nostro dovere e che se risolviamo in qualche modo il problema che ho sottoposto all'esame della Commissione, facciamo qualcosa nel senso di una migliore qualità della vita, in direzione di quella visione della società che credo ciascuno di noi possegga.

PRESIDENTE. Onorevole Galli, il problema da lei sollevato è senz'altro interessante. L'emendamento, per altro, non è proponibile, a meno che non venga diversamente formulato e meglio collocato.

GALLI. Presidente, la prego di spiegarsi con chiarezza.

PINTO. Vi è o no la possibilità di ripresentarlo, con una diversa formulazione, all'articolo 7-*bis* ?

PRESIDENTE. Ho ringraziato la onorevole Galli per l'interessante questione sollevata, ma l'emendamento deve essere riformulato in modo da evitare la delega e da renderlo, così, proponibile.

GALLI. Desidero resti chiaro come la Commissione conduca la discussione su questa materia...

PRESIDENTE. Ho già detto, onorevole Galli, che l'emendamento non è proponibile. Ho aggiunto una personale valutazione circa l'interesse dell'argomento sul quale ha richiamato la nostra attenzione. È in tal senso che ho suggerito una migliore formulazione e una diversa collocazione. Resta che l'emendamento non è in questo momento accoglibile.

GALLI. Lo ritiro, signor presidente, riservandomi di riformularlo e ripresentarlo nel prosieguo della discussione. I colleghi mi hanno detto che è problema da affrontare e risolvere mediante una norma da inserire in questa legge. Non si può affermare che è improponibile pur se interessante. Voglio dire che quanto lei ha detto sul fatto che l'articolo aggiuntivo sia improponibile non mi persuade. Comunque lo ritiro.

PRESIDENTE. Come ho già detto, il suo testo contiene una delega, ciò che con-

trasta con l'articolo 92, secondo comma, del regolamento.

Passiamo all'articolo 10 del testo. Ne do lettura:

ART. 10.

Le classi di cui all'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituite dalle seguenti:

1) lavoratori disoccupati, distinti ai soli fini statistici, in:

a) disoccupati a causa di cessazione del precedente rapporto di lavoro;

b) inoccupati in cerca di prima occupazione;

2) lavoratori occupati con orario ridotto o a termine che aspirino ad una diversa occupazione;

3) lavoratori occupati che aspirino a diversa occupazione;

4) pensionati titolari di trattamenti di quiescenza.

Le classi di cui sopra costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro.

La Commissione regionale fissa uniformi criteri di valutazione degli elementi che, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, concorrono alla formazione delle graduatorie.

L'onorevole Galli ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 10:

Sostituire l'articolo 10 con i seguenti:

ART. 10.

Le classi di cui all'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituite dalle seguenti:

a) disoccupati a causa di cessazione del precedente rapporto di lavoro che non siano stati inseriti in liste di mobilità o ne siano cessati;

b) inoccupati in cerca di prima occupazione che non siano stati inseriti in liste di mobilità o ne siano cessati;

c) pensionati titolari di trattamenti parziali di quiescenza o di pensioni sociali;

d) lavoratori occupati che aspirano a una diversa occupazione;

e) pensionati titolari di trattamenti pieni di quiescenza.

Le classi di cui sopra costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro. Un'apposita classe riunisce i lavoratori licenziati iscritti nelle classi precedenti cui per legge o per contratto spetti priorità nelle assunzioni del precedente datore di lavoro. La detta priorità dura fintanto che vi siano iscritti in tale classe. L'ufficio tiene ed aggiorna l'elenco delle imprese tenute alla detta priorità.

In apposita classe vengono iscritti i lavoratori iscritti nelle classi precedenti che accettino avvio al lavoro per richieste aventi ad oggetto contratti di lavoro subordinato a tempo parziale o a tempo determinato. I lavoratori che al termine dei detti contratti ne facciano richiesta vengono reiscritti nelle classi di cui al presente articolo nella stessa posizione che avevano precedentemente all'avvio ma per i soli lavoratori con contratto a tempo determinato il tempo di esecuzione di tale contratto viene computato ai fini dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento.

ART. 10-*bis*.

Agli iscritti nelle liste di collocamento ordinarie o in quelle di mobilità viene attribuito punteggio in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Per ogni mese di anzianità di iscrizione nelle liste ordinarie o in quelle di mobilità si ottiene un identico punteggio che verrà stabilito con deliberazioni provvisorie soggette a ratifica governativa dalle

commissioni regionali per l'impiego in modo uniforme per tutte le regioni.

Nell'esercizio della delega conferitagli con la presente legge il Governo potrà rivedere i criteri e le misure di attribuzione di punteggio di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, prendendo in considerazione l'effettivo carico sociale di ciascuna famiglia, la presenza nel nucleo familiare di pensionati a trattamento pieno o parziale o con pensione sociale, la presenza nel nucleo familiare di più persone che lavorano esclusi in ogni caso i fratelli e i figli maggiorenni e gli ascendenti, l'eguale ripartizione del carico sociale familiare fra uomo e donna chiunque sia il beneficiario dei relativi assegni.

I lavoratori che percepiscono trattamento di disoccupazione speciale iniziano a computare l'anzianità di iscrizione nelle liste con effetto nei confronti dei soli iscritti che percepiscono assegno di disoccupazione ordinaria, successivamente alla estinzione di detto trattamento.

ART. 10-*ter*.

A richiesta degli uffici e delle commissioni i datori di lavoro successivamente a richiesta nominativa o numerica o di passaggio diretto, nonché successivamente alla comunicazione di assunzione diretta, sono tenuti a dare immediatamente tutte le informazioni complementari riguardanti l'effettivo trattamento economico e normativo nonché a produrre il testo della contrattazione collettiva nazionale applicabile nonché di quella integrativa aziendale eventuale.

L'atto di avvio viene consegnato al lavoratore, il quale è tenuto a presentarlo al datore di lavoro entro tre giorni dal rilascio esibendone copia, salvo legittimo impedimento da comunicarsi immediatamente all'ufficio. Qualora il lavoratore si presenti oltre il detto giorno dalla data dell'avvio senza giustificare il legittimo impedimento, il datore di lavoro non è tenuto a dare corso al contratto.

In caso di presentazione nel termine, il contratto di lavoro si ha per stipulato dalla data dell'avvio. In ogni altro caso il contratto di lavoro si ha per stipulato dalla data di presentazione al datore di lavoro.

ART. 10-*quater*.

La visita di idoneità ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, avrà luogo prima dell'adibizione del lavoratore alla specifica mansione e su richiesta del lavoratore che ritenga di essere inidoneo alla mansione che gli è destinata è ripetuta dopo che sia decorso un tempo pari ad almeno un terzo del periodo di prova eventualmente applicabile o comunque non prima del termine previsto dalla contrattazione collettiva, se più lungo. Il contratto di lavoro ha esecuzione integrale dalle date previste dall'articolo precedente ancorché il lavoratore sia assoggettato a visita di idoneità dal datore. In caso di visita di idoneità ai sensi del comma precedente, si applica la medesima disposizione qualora il lavoratore chieda di non essere adibito alla mansione fino all'esito della visita stessa, ma è fatta salva la facoltà del datore di adibirlo a mansione diversa ai sensi dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Se il lavoratore ritiene che la mansione non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 2087 del codice civile, ne riferisce alle rappresentanze sindacali comunque costituite in azienda le quali provvedono a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle forme del procedimento di cui agli articoli 700 e seguenti congiuntamente o separatamente dal procedimento di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile. Se le rappresentanze sindacali non provvedono immediatamente, il lavoratore interessato vi provvede ai sensi delle norme indicate entro 15 giorni dall'adibizione a pena di decadenza. Il giudice adito con richiesta anche verbale può nominare un difensore all'attore o alle rappresentanze sindacali che ne sia-

no privi assegnando con suo decreto agli attori un termine non superiore a giorni 5 per il deposito del ricorso. Le spese del procedimento sono poste in ogni caso d'ufficio a carico dell'erario ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533, esclusa la domanda di ammissione.

Se in tali circostanze, le rappresentanze sindacali o il lavoratore o il giudice adito ravvisano altresì la violazione di norme poste a prevenzione e a repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ne informano immediatamente il competente pretore penale del lavoro. Il pretore provvede senza dilazione a quanto di sua competenza e può dare immediatamente, previa comunicazione giudiziaria anche telegrafica, i provvedimenti opportuni ai sensi dell'articolo 219 del codice di procedura penale.

Il medesimo procedimento si applica altresì nel caso che il lavoratore o le rappresentanze sindacali ritengano che lo stesso sia inidoneo alla mansione alla quale il datore intende destinarlo.

Se l'adito giudice del lavoro ritiene che il lavoratore sia inidoneo alla mansione, ovvero la mansione non sia conforme ai requisiti posti dall'articolo 2087 del codice civile, dà con ordinanza i provvedimenti provvisori dopo aver sentito le parti e aver assunto sommarie informazioni; indi con sentenza dispone che il lavoratore sia assegnato ad altra mansione equivalente ai sensi dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di cui avrà verificato l'esistenza o la disponibilità nella sede o unità operativa di adibizione anche mediante accesso in luogo, tenuto conto dei possibili passaggi di mansione. In caso di accertata violazione dell'articolo 2087 autorizza la sospensione provvisoria retribuita del lavoratore fino a quando il datore di lavoro non ottemperi alle prescrizioni alle quali la sentenza lo condanna. In ogni altro caso respinge la domanda.

Se il datore di lavoro dispone il licenziamento, il giudice adito con decreto o con ordinanza e con successiva sentenza adotta se lo riconosce illegittimo anche d'ufficio i provvedimenti di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche al di fuori dei casi previsti da tale legge.

ART. 10-*quinquies*.

È vietata l'assunzione diretta ed è vietato l'avvio di lavoratori su richiesta numerica o nominativa, o per passaggio diretto, per categoria o qualifica professionali inferiori a quelle per le quali essi sono iscritti nelle liste di collocamento.

ART. 10-*sexies*.

Sono formate distinte graduatorie fra i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, per fascia professionale, per qualifica professionale e per categoria professionale.

Per ciascun posto offerto le graduatorie sono formate d'ufficio dalla commissione di collocamento tra tutti gli iscritti nelle liste dell'ufficio.

I lavoratori in possesso della fascia professionale sono preferiti nell'avvio ai lavoratori in possesso della sola categoria professionale, qualunque sia il settore di provenienza o di destinazione del lavoratore.

Se non vi sono lavoratori iscritti per la fascia richiesta, il datore di lavoro può ritirare la richiesta se i lavoratori in possesso della sola qualifica professionale non siano iscritti nella lista da più di sei mesi. Se non vi sono lavoratori iscritti nella qualifica richiesta, ma solo per la categoria, il datore di lavoro può ritirare la richiesta se i lavoratori interessati non siano iscritti nelle liste da più di dodici mesi.

Se il datore non può ritirare la richiesta, i lavoratori sono iscritti d'ufficio ai corsi di cui all'articolo 18 e gli sono avviati in applicazione dello stesso articolo.

In ogni altro caso il datore può ritirare la richiesta, ma non può ripresentarla presso lo stesso ufficio di collocamento prima di sei mesi.

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento di provenienza dallo stesso settore al quale appartiene il datore richiedente, sono a parità di altre condizioni preferiti agli altri iscritti, ancorché detentori di punteggio complessivo maggiore, a condizione che il differenziale di anzianità di iscrizione nelle liste non sia, per questi ultimi, maggiore di tre mesi.

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo, hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le classi di cui all'articolo 10 della legge 19 aprile 1949, n. 264, sono sostituite dalle seguenti:

1) i lavoratori disoccupati, distinti, ai soli fini statistici, in: *a*) disoccupati a causa di cessazione del precedente rapporto di lavoro; *b*) disoccupati in cerca di prima occupazione; *c*) lavoratori occupati con orario ridotto o a termine, che aspirino ad una diversa occupazione;

2) lavoratori occupati che aspirino a diversa occupazione;

3) pensionati titolari di trattamenti di quiescenza.

L'onorevole Olcese ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo l'alinea n. 2, inserire il seguente nuovo alinea:

« 2-*bis*) lavoratori disoccupati che aspirino ad occuparsi con rapporto di lavoro a orario ridotto o a termine ».

L'onorevole Boffardi ha presentato il seguente emendamento:

Tra le parole « per ogni » e « fasca professionale » scrivere le seguenti: « qualifica o ».

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« La Commissione regionale fissa uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono, per ogni fascia professionale, alla formazione delle graduatorie tenendo conto delle caratteristiche professionali e personali del lavoratore e, in linea sussidiaria, del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale del lavoratore stesso, nonché dell'anzianità di iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti dalla Commissione centrale per l'impiego ».

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 10:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento.

A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente:

1ª classe: lavoratori disoccupati ovvero che siano occupati a tempo parziale con orario non superiore a quindici ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano la iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i due mesi nell'anno solare;

2ª classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla 1ª classe, che aspirino a diversa occupazione;

3ª classe: pensionati titolari di trattamento di quiescenza.

Le classi di cui al primo comma costituiscono ordine di precedenza all'avviamento al lavoro.

La Commissione regionale fissa uniformi criteri di valutazione degli elementi

che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto delle caratteristiche professionali e personali del lavoratore e, in linea sussidiaria, del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale del lavoratore stesso, nonché dell'anzianità di iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti dalla Commissione centrale per l'impiego. A tal fine deve essere in ogni caso prevista ai coniugi entrambi disoccupati, sino allo avviamento al lavoro di uno di essi, l'attribuzione dell'intero punteggio per i figli a carico.

A questo emendamento, gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo, hanno presentato il seguente subemendamento:

Sostituire la definizione della 1ª classe con la seguente: « lavoratori disoccupati, distinti, ai soli fini statistici in: *a*) disoccupati a causa di cessazione del precedente rapporto di lavoro; *b*) inoccupati in circa di prima occupazione; *c*) occupati con orario ridotto o a termine che aspirino ad una diversa occupazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Ichino, Francese, Belardi, Zoppetti, Furia e Rosolen, hanno presentato il seguente subemendamento:

Nell'ultimo comma sopprimere le parole « delle caratteristiche professionali e personali del lavoratore e, in linea sussidiaria, ».

Onorevole Ichino, vuole illustrarlo ?

ICHINO. Il nostro emendamento può apparire rivolto a mutare il senso della norma, ma in realtà non lo è, e spiego il perché. Il principio per cui il lavoratore da avviare al lavoro deve avere i requisiti professionali corrispondenti al posto di lavoro offerto è principio già chiaramente enunciato in maniera inequivocabile dall'articolo 11. Ma questa corrispondenza tra attitudine del lavoratore e posto di lavoro offerto è verificabile solo nel momento in cui il posto viene offerto; prima di allora nessuna corrispondenza può essere verificata. Voglio dire che, mentre quando si è di fronte ad un'offerta di lavoro si può valutare l'attitudine del lavoratore in relazione a quell'offerta, e quindi ha un senso dire che deve essere avviato al lavoro chi abbia i requisiti professionali corrispondenti al posto di lavoro, nel momento della formazione della graduatoria questa corrispondenza non può esserci; non ha quindi senso dire che la graduatoria deve tener conto delle caratteristiche professionali del lavoratore. Ritengo quindi che l'indicazione di questi criteri di formazione della graduatoria costituisca una imperfezione tecnica che deve essere corretta: la graduatoria, secondo il testo proposto dal relatore, non potrebbe essere formulata tenendo conto di quanto dice la norma che stiamo esaminando. È pacifico, peraltro, essendo l'articolo 11 chiarissimo al riguardo, che verrà avviato al lavoro soltanto il lavoratore con capacità professionali adeguate al posto di lavoro offerto.

PICCINELLI. È vero che l'articolo 11 fa riferimento all'articolo 10; nonché l'ultimo comma dell'articolo 10 prevede che la Commissione regionale fissi uniformi criteri di valutazione...

ICHINO. Si riferisce ai criteri di formazione delle graduatorie: è una cosa diversa.

PICCINELLI. ...in relazione agli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, tenendo conto delle caratteristiche professionali e personali del lavoratore, nonché del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale dello stesso. In pratica quindi la commissione regionale si limita a dare delle indicazioni sulla metodologia che le commissioni circoscrizionali debbono seguire. Se così stanno le cose, non mi sembra che la dizione che l'onorevole Ichino vuole sopprimere turbi minimamente quanto si è già stabilito con l'articolo 11.

ICHINO. Una cosa è la formazione della graduatoria, cioè l'attribuzione al lavoratore di un punteggio di precedenza, a

parità di attitudine professionale e a parità di qualifica.

Nella formulazione di questa graduatoria giocano la situazione economica e patrimoniale del lavoratore, i suoi carichi familiari, l'anzianità di iscrizione, eccetera. Dire che il lavoratore deve comunque essere avviato al lavoro per il quale abbia la qualifica richiesta è giusto, ma questo non può entrare in gioco nella formazione della graduatoria, che è momento precedente all'offerta del posto. Non sarebbe dunque possibile attribuire al lavoratore un punteggio di professionalità prima che gli sia stato offerto un posto; e quindi, se anche l'articolo fosse approvato nel testo proposto dal relatore, sarebbe inapplicabile, in quanto non è possibile tenere conto in sede di graduatoria della corrispondenza tra professionalità del lavoratore e posto offerto: lo ripeto ancora a quel momento nessun posto è stato offerto. Ha invece un senso dire che, al di là della graduatoria, deve essere comunque scelto il lavoratore che abbia una qualifica corrispondente al posto offerto: a parità di attitudine professionale, entra in gioco la graduatoria.

PINTO. Vorrei un chiarimento dal relatore: cosa significa dire caratteristiche professionali « e personali »? Deve trattarsi di un idraulico biondo o bruno? Simpatico o antipatico? Anche queste, infatti, sono « caratteristiche personali » e quindi la dizione non può non preoccuparmi.

Anche ad Ichino vorrei dire che non è detto che siano iscritte soltanto persone che non hanno mai lavorato: ce ne saranno di quelle che hanno già avuto modo, in un precedente lavoro, di dimostrare le loro caratteristiche professionali. Però, poiché dobbiamo difendere il complesso generale dei disoccupati iscritti al collocamento, chiedo al relatore di accettare il subemendamento Ichino e di rinviare all'articolo 11 l'introduzione di alcuni accorgimenti specifici.

BONALUMI, *Relatore*. Parere favorevole al subemendamento Ichino.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ichino soppressivo delle parole « delle caratteristiche professionali e personali del lavoratore in linea sussidiaria », accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

L'onorevole Belardi ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sopprimere le parole: « sino all'avviamento al lavoro di uno di essi ».

ROSOLEN. Secondo l'emendamento sostitutivo del relatore, si viene a determinare una situazione di disparità di fatto tra i due coniugi: se sono entrambi disoccupati, il carico dei figli vale per tutti e due, se invece uno dei due lavora, il carico dei figli non vale più per l'altro. C'è quindi un danneggiamento per il coniuge che trova lavoro per secondo e che di solito è la donna.

PRESIDENTE. Ma questa è la situazione di tutte le famiglie in cui lavora solo un coniuge.

ROSOLEN. No, perché in quel caso il carico « vale » al completo.

MAROLI. Noi siamo contrari a questo emendamento, in quanto si determinerebbe una posizione di privilegio dei disoccupati coniugati rispetto a quelli non coniugati. Il carico può quindi valere soltanto per uno dei coniugi.

CRESCO. Concordo con quanto ha detto il collega Maroli.

FRANCESE. Modifichiamo il nostro subemendamento nel senso di sostituire alle parole « sino all'avviamento al lavoro di uno di essi », le parole « nella misura del 50 per cento ».

MAROLI. Mi dichiaro contrario anche a questa formulazione.

CRESCO. Sono anch'io contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Belardi modificato secondo la proposta adesso avanzata dall'onorevole Francese. Sullo stesso hanno espresso parere contrario il relatore e il Governo.

(*È respinto*).

L'onorevole Sospiri ha presentato il seguente subemendamento parzialmente sostitutivo del primo comma:

Sostituire la definizione della prima classe con la seguente: « lavoratori disoccupati, distinti, ai soli fini statistici in: *a*) disoccupati a causa di cessazione del precedente rapporto di lavoro; *b*) inoccupati in cerca di prima occupazione; *c*) occupati con orario ridotto o a termine che aspirino ad una diversa occupazione ».

BONALUMI, *Relatore*. Sono contrario a questo subemendamento.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi dichiaro anch'io contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Sospiri, parzialmente sostitutivo del primo comma.

(*È respinto*).

Il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: 15 ore *con*: 20 ore *e le parole*: 2 mesi *con*: 4 mesi.

BONALUMI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del Governo.

(*È approvato*).

Non sono stati presentati altri subemendamenti all'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 10. Qual è il parere del Governo su tale emendamento?

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bonalumi, interamente sostitutivo dell'articolo 10, con il subemendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Sono così preclusi i restanti emendamenti all'articolo 10.

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

ART. 11.

Le richieste di lavoratori, numeriche e nominative, devono contenere la descrizione del posto di lavoro e del relativo trattamento, e devono essere avanzate dai datori di lavoro alla sezione circoscrizionale di collocamento competente per territorio secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego.

Le Commissioni regionali per l'impiego possono disporre integrazioni ed adattamenti motivati da specifiche esigenze.

Le Commissioni regionali per l'impiego possono disporre o autorizzare, in via sperimentale, forme di classificazione professionale del lavoratore idonee a migliorare la definizione delle attitudini e del livello di qualificazione dei lavoratori, ferme restando le fasce di mansioni di funzioni professionali omogenee definite ai sensi dell'articolo 18, primo comma, lettera *a*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Per l'evasione delle richieste numeriche di assunzione, la sezione circoscrizionale provvede alla convocazione dei lavoratori disponibili e in possesso dei requisiti professionali richiesti, che occupino le prime posizioni in graduatoria.

La convocazione può essere effettuata mediante affissione, in apposito albo istituito presso la sezione circoscrizionale, dei

lavoratori individuati ai sensi del comma precedente, con l'indicazione del rispettivo punteggio, della posizione occupata in graduatoria e dei requisiti professionali posseduti e corrispondenti a quelli richiesti. Al lavoratore convocato è dato di scegliere tra le eventuali diverse possibilità di avviamento alle quali egli può utilmente concorrere.

Nei confronti del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o della reiscrizione, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste.

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di dichiarare alla sezione circoscrizionale competente, entro tre mesi dalla fine di quello nel quale è stata fatta l'iscrizione o la successiva conferma, la permanenza nel loro stato di disoccupazione.

Il lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al comma precedente è cancellato d'ufficio dalle liste di collocamento. La cancellazione può essere revocata in casi di comprovato grave impedimento a rendere la dichiarazione.

Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro, di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, o il certificato sostitutivo, resta in possesso del lavoratore.

Il datore di lavoro che, senza giustificato motivo, rifiuti di assumere un lavoratore avviato dalla sezione di collocamento in risposta a richiesta numerica, è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 400.000, irrogata dalla commissione provinciale di collocamento su denuncia della Commissione circoscrizionale, del lavoratore interessato o di una associazione sindacale; l'ammenda deve essere versata al fondo per la mobilità della manodopera istituito a norma dell'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675. In tale caso il lavoratore ha diritto nei confronti del datore di lavoro ad una indennità pari all'integrale retribuzione che gli sarebbe spettata dal momento del primo rifiuto fino all'effettiva costituzione del rapporto.

Il licenziamento del lavoratore in costanza di periodo di prova deve essere comunicato in forma scritta, a pena di inefficacia; devono esserne contestualmente indicati i motivi, attinenti all'esito della prova.

L'onorevole Boffardi ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole, al terzo rigo: l'indicazione della *inserire le seguenti*: qualifica o.

L'onorevole Bonalumi ha presentato i seguenti emendamenti:

1) *Sostituire il primo, secondo e terzo comma con il seguente*:

Le richieste numeriche devono contenere la descrizione delle mansioni cui adibire il lavoratore nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'indicazione della fascia professionale, le caratteristiche ed i requisiti richiesti, l'unità produttiva dove si effettua la prestazione lavorativa e il trattamento economico-normativo; esse devono essere presentate dai datori di lavoro alla sezione circoscrizionale competente per territorio e redatte su apposito formulario le cui modalità sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego.

2) *All'attuale quarto comma sostituire le parole*: che occupino le prime posizioni in graduatoria *con le seguenti*: secondo l'ordine di graduatoria.

3) *All'attuale quinto comma, terzo rigo, dopo le parole*: sezione circoscrizionale *aggiungere le seguenti*: e con ogni altro mezzo idoneo.

4) *Al sesto comma, penultima e ultima riga, sostituire le parole*: cancellazione dalle liste *con le seguenti*: e la perdita del punteggio relativo all'anzianità di iscrizione nelle liste.

Sostituire il penultimo ed ultimo comma con i seguenti:

Il datore di lavoro è tenuto a motivare entro sette giorni dall'atto di avviamento, il rifiuto di assumere il lavoratore avviato dalla Sezione di collocamento a seguito di richiesta numerica.

L'Ispettorato provinciale del lavoro, su istanza della Commissione circoscrizionale, del lavoratore interessato e dell'associazione sindacale cui aderisce e conferisce mandato, applica al datore di lavoro inadempiente la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 400.000, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa. I relativi importi devono essere versati al Fondo per la mobilità della manodopera istituito a norma dell'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

L'Ispettorato provinciale del lavoro, per iniziativa dei soggetti di cui al comma precedente, constatata la mancanza e la palese pretestuosità della motivazione, prescrive al datore di lavoro di corrispondere al lavoratore una somma da un minimo di una ad un massimo di tre mensilità della retribuzione che il lavoratore stesso avrebbe percepito in caso di assunzione, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa.

Il lavoratore avviato e non assunto conserva l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento.

L'onorevole Sospiri ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma dell'articolo 11.

BONALUMI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario a questo emendamento, signor presidente.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono anch'io contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sospiri, soppressivo del terzo comma dell'articolo 11.

(*È respinto*).

La onorevole Galli ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 11:

Sostituire l'articolo 11 con i seguenti:

ART. 11.

I lavoratori che occupano le prime posizioni nelle graduatorie sono convocati personalmente a mezzo telegrafo dall'ufficio in numero congruo. L'ufficio dà comunicazione ai lavoratori delle graduatorie in cui sono stati inseriti, consegnandone loro copia integrale.

Il lavoratore che risulta iscritto in più di una graduatoria in posizione utile deve scegliere per quale posizione intende essere avviato.

I lavoratori cui venga offerta una posizione di lavoro sita ad oltre 60 minuti di distanza percorribile con mezzi pubblici o con mezzi aziendali dalla propria abitazione o da località raggiungibile con mezzi pubblici o aziendali dalla propria abitazione entro altri 30 minuti e viceversa può rifiutare l'avvio.

Non può rifiutare l'avvio se il tempo di percorrenza o di sosta è considerato, alla stregua delle condizioni collettive nazionali o aziendali o per patto espresso dal datore nella richiesta nominativa o numerica o in quella per passaggio diretto, come tempo di lavoro e se gliene viene rimborsato l'intero costo.

Se il lavoratore è adibito a turni notturni o in ore in cui è sospeso il servizio dei trasporti pubblici, il datore è tenuto a provvedergli gratuitamente mezzi di trasporto aziendali.

In caso di scioperi o interruzioni di servizi pubblici, al dipendente è dovuta la retribuzione qualora il datore non provveda mezzi di trasporto gratuiti aziendali o questi non siano disponibili, salvo che il datore provveda, nei casi consentiti dalla legge, alla sospensione assistita da Cassa integrazione. Nel caso previsto non si applicano tuttavia le retribuzioni sui tempi di percorrenza di cui al terzo comma, ma il tempo di percorrenza è sempre considerato tempo di lavoro.

Nei confronti del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non si presenti alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto in conformità alla presente legge, la commissione dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste per un tempo non superiore a tre mesi. La reiscrizione viene effettuata di ufficio nella stessa posizione occupata prima della cancellazione

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di dichiarare all'ufficio entro tre mesi dalla fine di quello in cui è stata fatta l'iscrizione o la successiva conferma, la permanenza del loro stato di disoccupazione.

La comunicazione può essere effettuata con telegramma o con qualsiasi altro mezzo avente data certa. Il lavoratore che non osserva l'obbligo di comunicazione è cancellato d'ufficio dalle liste di collocamento salvo che sia dimostrato un legittimo impedimento alla comunicazione. Il lavoratore che si presenta all'ufficio per la comunicazione, ha diritto di ricerverne attestazione scritta.

La nuova iscrizione avviene su richiesta dell'interessato o nel caso di legittimo impedimento, d'ufficio, sempre che la comunicazione sia fatta contestualmente.

Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento. il libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, o il certificato sostitutivo resta in possesso del lavoratore dopo che l'ufficio ne abbia tratto copia e abbia apposto sull'originale le iscrizioni e attestazioni di legge.

ART. 11-*bis*.

Il recesso del datore di lavoro di prova è consentito solo a causa dell'insuccesso dell'esperimento preordinato alla verifica delle caratteristiche professionali e rispondente alla categoria, qualifica e fascia per le quali il lavoratore è stato avviato.

Il recesso di prova per causa diversa è vietato.

Il legittimo recesso di prova, è, inoltre, consentito solo se, nell'ambito del periodo di prova, sia completato un adeguato periodo di tirocinio in una o più mansioni e sia trascorso un periodo non inferiore di esperimento in prova dopo il tirocinio. In ogni caso, è consentito solo alla fine del periodo di prova previsto dalla contrattazione collettiva.

In periodo di prova è vietato il recesso ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile. È consentito il recesso ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 11 luglio 1966, n. 604.

In ogni caso di nullità, annullamento o inefficacia per recesso in prova o del recesso in periodo di prova, il giudice adito applica il disposto dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualunque sia l'organico del datore di lavoro.

ART. 11-*ter*.

Le leggi 23 ottobre 1960, n. 1369, 18 aprile 1962, n. 230, 15 luglio 1966, n. 604, 20 maggio 1970, n. 300, 11 agosto 1973, n. 533, si applicano anche a tutti i rapporti di lavoro e a tutti i datori di lavoro pubblici. La competente autorità giudiziaria del lavoro sia civile che penale, così in sede cautelare come in ogni altro procedimento, non è assoggettata alle limitazioni di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*. La competenza è individuata in base all'articolo 25 del codice di procedura civile limitatamente alle altre norme di detto codice che regolano la competenza nel processo del lavoro. La competenza del giudice penale del lavoro è individuata in base alle stesse norme, chiunque sia e dovunque risieda l'imputato e qualunque sia la specie di reato per cui si procede.

Le leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300 si applicano a tutti i datori di lavoro pubblici e privati con i soli limiti di organico per i privati contenuti nell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e senza limiti per quelli pubblici. Il limite di quindici dipendenti per i privati è riferito all'organico complessivo sul territorio nazionale dei dipendenti dello stesso datore di lavoro.

In caso di intese fra imprese o di integrazione fra le aziende delle stesse ancorché solo finanziarie nonché in caso di esercizio in comune o per persona interpo-

sta della stessa azienda o ramo di azienda, gli organici delle dette imprese si sommano fra di loro ai fini della applicazione dello Statuto dei lavoratori.

La costituzione di rappresentanze sindacali aziendali o di rappresentanze sindacali comunque denominate, in sedi od unità operative, di datori pubblici o privati, nonché le altre previsioni di diritti o facoltà sindacali anche di rilievo individuale ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300 sono applicabili a sedi o unità operative che contino più di 15 dipendenti. Le sedi od unità minori confluiscono nella sede o unità operativa sufficientemente dimensionata più vicina o determinata di comune accordo fra datore di lavoro e lavoratori o loro rappresentanze. Sono salve le situazion più favorevoli in atto e le più favorevoli disposizioni della contrattazione collettiva anche aziendali.

ART. 11-*quater*.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le giurisdizioni amministrative e i giudici speciali amministrativi trasferiranno al giudice del lavoro di primo grado competente per territorio tutte le controversie di lavoro contemplate dal precedente articolo, per le quali non sia intervenuta sentenza di primo grado. Restano in vigore i provvedimenti di sospensione di atti amministrativi o della loro efficacia, se non rimossi, su istanza di parte, dal giudice del lavoro investito a norma di questo comma.

Il giudice del lavoro può disporre la sospensione degli atti amministrativi anche nel quadro di procedimenti ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché ai sensi degli articoli 700 e seguenti del codice di procedura civile.

Ai fini della competenza, per i soli procedimenti trasmessi alle giurisdizioni ordinarie o speciali amministrative, è competente esclusivamente il giudice del luogo in cui è pendente il procedimento amministrativo.

Il procedimento è regolato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.

PINTO. Faccio mio questo emendamento.

BONALUMI, *Relatore*. Sono contrario.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 11.

ART. 11.

(*Assunzioni mediante richiesta numerica*).

Le richieste numeriche devono contenere la descrizione delle mansioni cui adibire il lavoratore nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'indicazione della qualifica o del livello o fascia professionali, le caratteristche ed i requisiti richiesti, la unità produttiva dove si effettua la prestazione lavorativa e il trattamento economico-normativo; esse devono essere presentate dai datori di lavoro alla sezione circoscrizionale competente per territorio e redatte su apposito formulario le cui modalità sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego.

PINTO. Ma non era il caso di accantonarlo questo articolo 11 ? Mi sembrava che fossero state presentate dai sindacati talune osservazioni al riguardo.

BONALUMI, *Relatore*. È argomento che vedremo nel prosieguo della discussione.

PRESIDENTE. Ritengo sia giusto – e rivolgerei preghiera in tal senso ai colleghi – mantenere un rapporto di correttezza con le parti sociali. Comunque, l'articolo 11 risulta in pratica spezzettato.

PINTO. Non certo sul testo che ho a disposizione, presidente! Lo si è spezzettato oggi con tutta una serie di emendamenti e subemendamenti presentati anche dal relatore.

O lo affrontiamo, o non lo affrontiamo. Quale significato ha fare l'autopsia dell'articolo e poi tralasciare questo punto? È nell'insieme dell'articolo che si deve valutare quale sia la posizione riservata al sindacato.

ICHINO. Per valutare la proposta del collega Pinto sarebbe necessario conoscere il tenore degli emendamenti sostitutivi del relatore su tutto l'insieme dell'articolo 11, dell'articolo 11-*bis*, dell'articolo 11-*ter* e dell'articolo 11-*quater*. Questo per verificare se i punti di dissenso politico siano stati superati o meno. Se non lo fossero evidentemente l'obiezione dell'onorevole Pinto sarebbe fondata.

GIANNI. Vorrei esprimermi a favore dell'accantonamento della materia di cui all'articolo 11, per un evidente criterio di uniformità. Abbiamo infatti accantonato già alcuni articoli che riguardavano accertamenti controversi; ma certo l'articolo 11, nel suo complesso e con riferimento al testo-base su cui lavoriamo, pone egualmente problemi di merito controversi. Ritengo pertanto che anche questo articolo debba essere accantonato; in via subordinata potrei aderire alla proposta dell'onorevole Ichino; ma invito il collega a valutare a sua volta l'opportunità di procedere ad un accantonamento.

PRESIDENTE. Ricordo che c'è un emendamento Bonalumi che deve essere considerato come interamente sostitutivo dell'articolo 11; a questo emendamento sono stati presentati subemendamenti sulal rubrica e sul primo comma; poi c'è un articolo aggiuntivo 11-*bis* da considerarsi come emendamento aggiuntivo, presentato dal relatore, insieme agli articoli aggiuntivi 11-*ter* e 11-*quater*. In questo modo viene trattata tutta la materia compresa nell'originario articolo 11. Vi sono poi vari subemendamenti agli articoli aggiuntivi Bonalumi.

Fatta questa precisazione complessiva riprendiamo la discussione partendo dal testo-base dell'articolo 11 che – ricordo – è del seguente tenore:

ART. 11.

Le richieste di lavoratori, numeriche o nominative, devono contenere la descrizione del posto di lavoro e del relativo trattamento, e devono essere avanzate dai datori di lavoro alla sezione circoscrizionale di collocamento competente per territorio secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego.

Le Commissioni regionali per l'impiego possono disporre integrazioni ed adattamenti motivati da specifiche esigenze.

Le Commissioni regionali per l'impiego possono disporre o autorizzare, in via sperimentale, forme di classificazione professionale del lavoratore idonee a migliorare la definizione delle attitdini e del livello di qualificazione dei lavoratori, ferme restando le fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee definite ai sensi dell'articolo 18, primo comma, lettera *a*) della legge 21 dicembre 1976, n. 845.

Per l'evasione delle richeste numeriche di assunzione, la sezione circoscrizionale provvede alla convocazione dei lavoratori disponibili e in possesso dei requisiti professionali richiesti, che occupino le prime posizioni in graduatoria.

La convocazione può essere effettuata mediante affissione, in apposito albo istituito presso la sezione circoscrizionale, dei nomi dei lavoratori individuati ai sensi del comma precedente, con l'indicazione del rispettivo punteggio, della posizione occupata in graduatoria e dei requisiti professionali posseduti e corrispondenti a quelli richiesti. Al lavoratore convocato è dato di scegliere tra le eventuali diverse possibilità di avviamento alle quali egli può utilmente concorrere.

Nei confronti del lavoratore, che per due volte consecutive, senza giustificato

motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o della reiscrizione, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste.

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di dichiarare alla sezione circoscrizionale competente, entro tre mesi dalla fine di quello nel quale è stata fatta l'iscrizione o la successiva conferma, la permanenza nel loro stato di disoccupazione.

Il lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al comma precedente è cancellato d'ufficio dalle liste di collocamento. La cancellazione può essere revocata in casi di comprovato grave impedimento a rendere la dichiarazione.

Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro, di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, o il certificato sostitutivo, resta in possesso del lavoratore.

Il datore di lavoro che, senza giustificato motivo, rifiuti di assumere un lavoratore avviato dalla sezione di collocamento in risposta a richiesta numerica, è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 400.000, irrogata dalla commissione provinciale di collocamento su denuncia della Commissione circoscrizionale, del lavoratore interessato o di una associazione sindacale; l'ammenda deve essere versata al fondo per la mobilità della manodopera istituito a norma dell'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675. In tale caso il lavoratore ha diritto nei confronti del datore di lavoro ad una indennità pari all'integrale retribuzione che gli sarebbe spettata dal momento del primo rifiuto fino all'effettiva costituzione del rapporto.

Il licenziamento del lavoratore in costanza di periodo di prova deve essere comunicato in forma scritta, a pena di inefficacia; devono esserne contestualmente indicati i motivi, attinenti all'esito della prova.

Ricordo inoltre che l'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

Assunzioni mediante richiesta numerica.

Le richieste numeriche devono contenere la descrizione delle mansioni cui adibire il lavoratore nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'indicazione della qualifica o del livello o fascia professionali, le caratteristiche ed i requisiti richiesti, l'unità produttiva dove si effettua la prestazione lavorativa e il trattamento economico-normativo; esse devono essere presentate dai datori di lavoro alla sezione circoscrizionale competente per territorio e redatte su apposito formulario le cui modalità sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego.

Gli onorevoli Ichino, Francese, Belardi, Furia, Zoppetti e Rosolen hanno presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le prime parole: Le richieste numeriche *con le seguenti*: Le richieste di manodopera numeriche e nominative.

ICHINO. Lo ritiro, visto che il Governo presenterà un analogo subemendamento. Naturalmente mi riservo di fare lo stesso per quanto riguarda la proposta di modifica della rubrica. Preannuncio inoltre che siamo nettamente contrari al subemendamento del Governo relativo alle parole « le caratteristiche ed i requisiti richiesti ».

Sarebbe equivoco il significato di una norma che stabilisse che il datore di lavoro descriva dettagliatamente le caratteristiche del lavoratore richiesto, ma che poi sia la sezione di collocamento, sotto la direzione e il controllo della commissione, ad individuare le persone idonee ad occupare il posto offerto. Questo confronto tra le caratteristiche del posto e le attitudini del lavoratore effettivamente disponibile deve essere svolto dalla sezione, non dal datore di lavoro, perché altrimenti sarebbe quest'ultimo a fare la selezione, vanifican-

do così il principio dell'assunzione numerica.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Questo sub-emendamento è stato richiesto dalle organizzazioni sindacali, naturalmente con un intento esattamente opposto a quello che siamo evidentemente riusciti ad esprimere, visto che, secondo quanto diceva l'onorevole Ichino, la dizione « le caratteristiche e i requisiti richiesti » era troppo generica e soggettiva: avevamo perciò proposto di sostituirla con l'attuale, con l'intento di fare in modo che il datore di lavoro non faccia richieste generiche, ma precisi il profilo professionale legato al tipo di attività da svolgere. Comunque, si può addirittura eliminare questa specificazione.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Le organizzazioni sindacali sono favorevoli a questa dizione, che facilita l'incontro tra offerta e richiesta.

PINTO. Sono stati sempre compiuti molti tentativi – poi riusciti – di evitare la chiamata numerica. Se il sindacato è costretto a discutere sugli emendamenti del relatore, è una cosa; ma se invece discute sul testo uscito dalla sede referente, posso dire che è già stata espressa la volontà specifica di non usare questi termini. Chiedo quindi di cancellare del tutto questa parte e di approvare il sub-emendamento Gianni.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il sub-emendamento del Governo ha proprio lo scopo di eliminare ogni elemento di soggettività ed è il risultato di una lunga contrattazione con le confederazioni. Il Governo deve dunque mantenerlo, per rispettare gli impegni assunti.

ICHINO. Dal momento che, in dottrina e in giurisprudenza, è pacifico che il profilo professionale corrisponde sostanzialmente alla qualifica, indica cioè il tipo di professionalità specifica del lavoratore nell'ambito di un livello o di una categoria, se sopprimessimo le parole « caratteristiche e requisiti » e le sostituissimo con « indicazioni del profilo delle qualifiche e del livello o fascia professionale », avremmo una formulazione più chiara e la soluzione sarebbe accettabile anche da parte nostra.

BONALUMI, *Relatore.* Per evitare che vi siano atteggiamenti di chiusura in questa materia, sarei favorevole a questa operazione di « pulizia » del testo della proposta del Governo, della quale il ministro ha spiegato l'origine. Proprio però perché vorrei che vi fosse una formulazione priva di qualsiasi ombra, vorrei pregare sia il Governo e sia il collega Ichino di ritirare la proposta di accoppiare la richiesta numerica a quella nominativa, visto che abbiamo accantonato l'articolo 7, che appunto disciplinava la richiesta nominativa: dal momento che qui si disciplina la richiesta numerica, non si capisce cosa c'entri la aggiunta « e nominativa ».

Concludendo, mi dichiaro favorevole a quella indicazione di pulizia del testo che emerge dai suggerimenti dell'onorevole Ichino, mentre sono per l'approvazione della rubrica fino alla parola « numeriche », con la soppressione, dunque, delle parole « e nominative ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ichino, Pinto e Gianni hanno presentato il seguente subemendamento, che sostituisce i precedenti subemendamenti Gianni e Ichino, che vengono ritirati: sostituire il periodo dalle parole « della qualifica o del livello » fino a « richiesti », con la parole « della qualifica o profilo professionale e del livello o fascia professionale ».

Faccio presente che anche il Governo ritira il suo subemendamento aggiuntivo, al primo rigo, alla parola « numeriche », delle parole « e nominative ».

Qual è il parere del relatore e del Governo sul subemendamento Ichino, Pinto e Gianni ?

BONALUMI, *Relatore.* Favorevole.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Esprimo anch'io parere favorevole.

ICHINO. Facciamo nostro, signor Presidente, il subemendamento del Governo, aggiuntivo, al primo rigo, alla parola « numeriche » delle parole « e nominative e quello relativo alla rubrica ». Quel che il relatore ha detto in ordine all'articolo 7 non è rilevante. Il fatto che sia stato accantonato tale articolo non ha alcun rilievo sulle modalità di presentazione delle richieste, nominative o numeriche, disciplinate dalla norma che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Alla falcidia del ritiro dei vari subemendamenti all'emendamento Bonalumi sostitutivo dell'intero articolo 11 sono, dunque, scampati i soli due subemendamenti già ritirati dal Governo e fatti propri dall'onorevole Ichino: quello relativo alla rubrica e l'emendamento aggiuntivo delle parole « e nominative ». Infine, gli onorevoli Ichino, Pinto e Gianni hanno sintetizzato una serie di subemendamenti in un subemendamento, del quale ho dato lettura ed in ordine al quale hanno espresso parere favorevole il relatore ed il Governo.

Chiedo ora il parere del relatore, sui subemendamenti già del Governo, fatti ora propri dall'onorevole Ichino.

BONALUMI, *Relatore.* Parere negativo, signor Presidente.

PINTO. Può spiegarne le ragioni ?

BONALUMI, *Relatore.* Le ho illustrate qualche minuto fa.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Intendo chiarire che il subemendamento relativo alle richieste numeriche e nominative è stato ritirato non già perché io abbia modificato il giudizio di merito sulla questione, ma perché il Governo si ripropone di presentare questa specificazione in un articolo apposito. Per ragioni di opportunità, non ritengo che tale subemendamento vada collocato nella norma che tratta unicamente di assunzioni mediante richiesta numerica. Intendo dire che nell'articolo 7 inseriremo un emendamento il quale prevede le stesse modalità per quanto attiene alle richieste nominative. Pregherei, dunque, l'onorevole Ichino di prendere atto che è forse più opportuno, per chiarezza di testo, che il subemendamento che egli ha fatto proprio sia altrove collocato. Ribadisco, comunque, che il Governo si riserva di ripresentarlo nella sede che ho detto.

ICHINO. Prendo atto dell'impegno del Governo, ma ritengo che la collocazione giusta sia quella della norma che stiamo esaminando. Dunque, manteniamo il subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, al primo rigo, il subemendamento originariamente del Governo, ritirato da quest'ultimo e fatto proprio dall'onorevole Ichino, aggiuntivo, alla parola « numeriche » delle parole « e nominative ». In ordine a tale subemendamento hanno espresso parere contrario sia il relatore che il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Ichino, Pinto e Gianni, di cui ho dato lettura ed in ordine al quale hanno espresso parere favorevole sia il relatore che il Governo.

(*È approvato*).

Il subemendamento Ichino sulla rubrica è dunque ritirato.

ICHINO. No, signor presidente: deve considerarsi precluso.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Ichino. Dichiaro precluso il suo subemendamento alla rubrica dell'articolo.

PICCINELLI. Ricordo che c'era un mio subemendamento, di natura formale, tendente a sopprimere dalle parole « dalle cui modalità » fino alla fine del periodo (sembrandomi assurdo che il formulario

debba essere predisposto dal Ministero del lavoro). Comunque non insisto su questo mio subemendamento.

SOSPIRI. Ritengo che l'emendamento Bonalumi, interamente sostitutivo dell'articolo 11, non possa essere messo in votazione. In questa mia opinione sono confortato anche dal parere espresso da un collega democristiano. Infatti, stando a questo testo deleghiamo il Governo, o comunque autorizziamo il Governo, ad emanare un decreto che di fatto stabilisce i criteri per le assunzioni e le richieste numeriche. Criteri del genere debbono essere invece stabiliti solo dalla legge. C'è quanto meno un grosso dubbio di costituzionalità e quindi, se non si ritiene di non porre in votazione l'articolo, propongo in via subordinata che esso sia rinviato alla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Mi permetto di respingere la sua obiezione, onorevole Sospiri. L'osservazione da lei formulata non è fondata, in quanto si tratta di una competenza di natura amministrativa. Se impedissimo al potere esecutivo di compiere atti amministrativi attuativi di leggi già approvate paralizzeremmo l'attività del Governo.

Passiamo dunque alla votazione dello emendamento Bonalumi, interamente sostitutivo dell'articolo 11, modificato dal subemendamento dianzi approvato.

ICHINO. Questo articolo sostituisce solo i primi tre commi dell'articolo 11 del testo-base.

PRESIDENTE. No, lo considero interamente sostitutivo, considerando poi i testi degli articoli 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater* dell'onorevole Bonalumi come articoli aggiuntivi.

Pongo dunque in votazione l'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 11, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(*Procedura per l'evasione delle richieste numeriche di manodopera*).

Per l'evasione delle richieste numeriche di assunzione, la sezione circoscrizionale provvede alla convocazione dei lavoratori disponibili e in possesso dei requisiti professionali richiesti, secondo l'ordine di graduatoria.

La convocazione può essere effettuata mediante affissione, in apposito albo istituito presso la sezione circoscrizionale e con ogni altro mezzo idoneo, dei nomi dei lavoratori individuati ai sensi del comma precedente, con l'indicazione del rispettivo punteggio, della posizione occupata in graduatoria e dei requisiti professionali posseduti e corrispondenti a quelli richiesti. Al lavoratore convocato è dato di scegliere tra le eventuali diverse possibilità di avviamento alle quali egli può utilmente concorrere.

Nei confronti del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o della reiscrizione, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste.

Gli onorevoli Ichino, Francese, Furia, Belardi, Rosolen e Zoppetti hanno presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo 11-*bis*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Per l'evasione delle richieste numeriche di assunzione la sezione circoscrizionale provvede, secondo le direttive impartite in proposito dalla Commissione circo-

scrizionale e sotto il controllo di questa, all'individuazione dei lavoratori iscritti nelle liste, le cui attitudini professionali e disponibilità, registrate all'atto dell'iscrizione o successivamente, corrispondano ai posti di lavoro offerti. I lavoratori in tal modo individuati vengono convocati in ordine di graduatoria ».

ICHINO. La nuova procedura per lo avviamento su richiesta numerica, che stiamo introducendo con questo provvedimento legislativo, dà un ampio margine di discrezionalità all'ufficio di collocamento nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro. Infatti questo controllo dell'attitudine del lavoratore rispetto al posto offerto, che noi riteniamo giusto, non solo per tutelare l'interesse dell'impresa ad ottenere un lavoratore con le attitudini richieste, ma anche per tutelare la professionalità del lavoratore stesso, è tuttavia un controllo che non può essere affidato al solo collocatore, senza che la commissione circoscrizionale possa a sua volta controllare i controllori, cioè verificare che in questa individuazione del lavoratore idoneo si seguano criteri di imparzialità. Riteniamo quindi essenziale – anche se già nell'articolo 1 la funzione direttiva e di controllo della commissione circoscrizionale è affermata – precisare nuovamente questo potere direttivo e di controllo della Commissione nella fase delicatissima della procedura di avviamento su richiesta numerica. Il nostro subemendamento mira proprio a chiarire questo aspetto, che non può non essere precisato in questo provvedimento e che rappresenta una necessaria contropartita, in termini di controllo e di trasparenza delle procedure, della maggiore discrezionalità necessariamente assegnata alla pubblica amministrazione in questa materia.

BONALUMI, *Relatore*. Esprimo parere contrario, rinviando per la motivazione al resoconto delle precedenti sedute, trattandosi di materia già delibata.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ichino all'articolo 11-*bis*.

(*È respinto*).

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente subemendamento allo articolo aggiuntivo 11-*bis*.

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Il lavoratore assunto non può far valere il titolo di studio posseduto che non sia indicato sulla richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprio della qualifica o del livello o fascia professionali per i quali sono stati richiesti.

PICCINELLI. Come i colleghi ricordano, nella legge sull'occupazione giovanile è prevista per il giovane la possibilità di chiedere, anche se ha un diploma, di essere avviato a mansioni per le quali non sia richiesto il diploma. In questo caso, però, il datore di lavoro non deve tener conto delle eventuali successive richieste del lavoratore di cambiare mansioni in base al titolo di studio.

Questo emendamento tiene conto di quell'esperienza fatta in quella occasione e precisa che il lavoratore, una volta assunto, non può far valere il titolo di studio, qualora questo non fosse indicato nella richiesta del datore di lavoro.

PINTO. Capisco che il senso di questo emendamento è quello di garantire il datore di lavoro, affinché, fatta un'assunzione, non si trovi di fronte alla richiesta del lavoratore di essere inquadrato secondo il titolo di studio. Però una dizione così netta può anche far sì che il lavoratore finisca per essere inquadrato a vita in un certo modo. Preferirei quindi una formulazione meno restrittiva, in modo che, pur partendo da un'esigenza che può essere capita, non si arrivi a risultati sbagliati. Comunque, sono d'accordo con questo emendamento.

ICHINO. L'emendamento mira a richiamare un principio già oggi vigente nel nostro ordinamento, quello secondo il quale il titolo di studio (quello che solitamente è chiamato « qualifica soggettiva del lavoratore ») ha rilievo nel rapporto di lavoro subordinato privato soltanto ove corrisponda alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore o comunque offerte al momento della stipulazione del contratto. Non mi risulta che esistano contestazioni in proposito e quindi l'introduzione di questo emendamento avrebbe soltanto il significato di rendere inefficaci le norme collettive che sono state in taluni casi introdotte, e che tendono a favorire il riconoscimento di determinati titoli di studio in determinate condizioni. E questo va respinto, perché rientra nella sfera dell'autonomia collettiva la facoltà di attribuire un determinato peso al titolo di studio del lavoratore.

Per queste ragioni, voteremo contro questo emendamento: non perché non si riconosca valido il principio generale cui si ispira, ma perché vogliamo lasciare integra la sfera riservata all'autonomia collettiva nella regolamentazione di questa materia.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11-*bis* con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Il relatore Bonalumi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-*ter*.

(*Rinnovo dell'iscrizione*).

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di dichiarare alla sezione circoscrizionale competente, entro tre mesi dalla fine di quello nel quale è stata fatta l'iscrizione o la successiva conferma, la permanenza nel loro stato di disoccupazione.

Il lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al comma precedente è cancellato d'ufficio dalle liste di collocamento. La cancellazione può essere revocata in casi di comprovato grave impedimento a rendere la dichiarazione.

Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro, di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, o il certificato sostitutivo, resta in possesso del lavoratore.

(*È approvato*).

Il relatore Bonalumi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-*quater*.

(*Rifiuto dell'assunzione*).

Il datore di lavoro è tenuto a motivare, entro 7 giorni dall'atto di avviamento, il rifiuto di assumere il lavoratore avviato dalla sezione circoscrizionale a seguito di richiesta numerica.

L'Ispettorato provinciale del lavoro, su istanza presentata entro dieci giorni dalla Commissione circoscrizionale, dal lavoratore interessato oppure dall'associazione sindacale cui aderisce ovvero conferisce mandato, applica al datore di lavoro inadempiente la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 400.000, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa. I relativi importi devono essere versati al Fondo per la mobilità della manodopera istituito a norma dell'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni.

Il datore di lavoro, in caso di mancanza ovvero di palese pretestuosità della motivazione del rifiuto di cui al primo comma, è tenuto a corrispondere al lavoratore una somma da un minimo di una ad un massimo di tre mensilità della retribuzione che il lavoratore stesso avrebbe percepito in caso di assunzione, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa. L'ammon-

tare del risarcimento è determinato, su istanza del lavoratore interessato o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, presentata alla commissione circoscrizionale entro i dieci giorni successivi alla data del rifiuto di assunzione, da un collegio formato dal presidente della commissione predetta o da un suo delegato e da due membri della medesima in rappresentanza delle associazioni sindacali rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro.

BONALUMI, *Relatore*. Chiedo che questo articolo venga inviato alla Commissione affari costituzionali, perché innova in modo sostanziale rispetto al testo approvato in sede referente. In particolare, il meccanismo non prevede possibilità di ricorso e soprattutto non si collega, a mio avviso, con l'articolo del codice che prevede questa materia.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con il relatore: l'articolo aggiuntivo 11-*quater* verrà sottoposto al parere della Commissione affari costituzionali.

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

ART. 12.

(*Assunzione obbligatoria*).

I lavoratori appartenenti alle categorie per le quali le norme vigenti prevedono il collocamento obbligatorio, che siano stati assunti per il tramite del collocamento ordinario, e quelli riconosciuti tali dopo l'assunzione, sono computabili ai fini della copertura delle aliquote d'obbligo.

Sono stati presentati, dall'onorevole Sospiri e dall'onorevole Ramella, identici emendamenti soppressivi dell'articolo 12.

SOSPIRI. Signor Presidente, nel proporre tale emendamento interamente soppressivo dell'articolo 12 mi sono rifatto al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, che ha formulato avviso favorevole alla condizione che venisse eliminata la norma in questione che, « oltre che priva di coordinamento con la legislazione vigente, appare contrastare con l'articolo 38 della Costituzione, terzo comma, che garantisce il diritto all'avviamento professionale degli inabili e minorati ». Poiché il testo oggi al nostro esame è lo stesso sul quale si è pronunciata la Commissione affari costituzionali, ritengo che l'articolo 12 debba essere soppresso.

RAMELLA. Vorrei unicamente ricordare alla Commissione che stiamo discutendo della legge di riforma della 482 e che sembra a me opportuno, onde evitare accavallamenti e contraddizioni, rinviare anche la materia disciplinata dall'articolo 12 a quella sede.

PRESIDENTE. Sono stati presentati, dall'onorevole Ramella e dall'onorevole Piccinelli, identici subemendamenti, soppressivi delle parole « e quelli riconosciuti tali dopo l'assunzione » dell'emendamento Bonalumi, interamente sostitutivo dell'articolo 12.

BONALUMI, *Relatore*. Ritengo che questo subemendamento risolva in gran parte i problemi sottesi all'articolo 12, con riferimento alla necessaria urgente modifica della disciplina del collocamento obbligatorio. La riforma della legge n. 482, infatti, rischia di avere tempi tanto lunghi da rendere indispensabile una norma cui richiamarsi. Mi dichiaro dunque favorevole agli identici subemendamenti Piccinelli e Ramella, mentre sono contrario agli emendamenti interamente soppressivi dell'articolo 12, proposti dagli onorevoli Sospiri e Ramella.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere contrario agli emendamenti soppressivi degli onorevoli Sospiri e Ramella, e parere favorevole agli identici subemendamenti Piccinelli e Ramella, di cui è stata data lettura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Sospiri e Ramella, interamente soppressivi dell'articolo 12.

(*Sono respinti*).

Poiché ritengo sussistano ragioni per rimettere l'articolo in questione alla I Commissione, sospendo le ulteriori votazioni su detto articolo e lo trasmetto, così come gli identici subemendamenti Piccinelli e Ramella, alla Commissione affari costituzionali.

BONALUMI, *Relatore*. Quali sono le ragioni, signor Presidente ?

PRESIDENTE. Sono dell'avviso che le obiezioni sollevate dall'onorevole Sospiri siano fondate. Il parere espresso dalla I Commissione dice testualmente: « ...che venga eliminata la norma di cui all'articolo 12 la quale, oltre che priva di coordinamento con la legislazione vigente, appare contrastare con l'articolo 38 della Costituzione, terzo comma, che garantisce il diritto all'avviamento professionale degli inabili e minorati ». Conseguentemente, poiché il testo approvato in sede referente ed inviato alla Commissione affari costituzionali è identico a quello in esame, ritengo fondate le osservazioni dell'onorevole Sospiri e rimetto l'articolo in questione alla I Commissione, unitamente ai subemendamenti Piccinelli e Ramella.

BELARDI. Procediamo ad una votazione che possa essere considerata di principio sugli identici subemendamenti Piccinelli e Ramella.

PRESIDENTE. Esiste senz'altro, nel caso cui fa riferimento l'onorevole Belardi, la possibilità di una votazione di principio.

SOSPIRI. Non ci opponiamo a questa votazione di principio, signor presidente, ma, perché non sia stabilito un precedente, ribadiamo che tali votazioni sono possibili quando vi è l'accordo di tutti i gruppi.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Perché resti agli atti, presidente, faccio presente che anche il Governo presenta un subemendamento identico a quelli degli onorevoli Piccinelli e Ramella.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio gli identici subemendamenti Piccinelli, Ramella e del Governo.

(*Sono approvati*).

Resta stabilito che, a norma dell'articolo 94, secondo comma, del Regolamento, si trasmettono alla I Commissione i tre identici subemendamenti, ora approvati in linea di principio, assieme all'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 12.

Do lettura dell'articolo 13:

ART. 13.

L'impresa o un gruppo di imprese, anche per il tramite delle loro associazioni sindacali, possono proporre alla commissione circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare d'intesa con la Regione, le eventuali forme di indennità da corrispondere ai partecipanti ai corsi, nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, la eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori non superiore ad un terzo del totale dei lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione può prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.

Copia del testo della convenzione viene immediatamente trasmessa alla commissione regionale. La convenzione acquista efficacia decorsi 15 giorni dalla ricezione da parte della commissione regionale, salvo

che questa entro tale termine ne chieda il riesame alla commissione circoscrizionale con provvedimento motivato.

La commissione circoscrizionale, accertato il rispetto degli impegni assunti nella convenzione, autorizza la sezione circoscrizionale ad effettuare gli adempimenti conseguenti.

L'onorevole Maria Luisa Galli ha presentato il seguente emendamento:

L'articolo 13 del disegno di legge è sostituito dal seguente:

ART. 13-*bis*.

Il datore di lavoro o gruppi di essi, anche per il tramite delle loro associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale per l'impiego un programma di assunzioni straordinarie per contratti di lavoro a tempo indeterminato anche parziale che riguardino giovani tra i 15 e i 29 anni ed il personale femminile, a condizione che il numero degli assunti sia non superiore a metà degli assunti in via ordinaria dalle dette imprese nei sei mesi precedenti, che almeno due terzi di tali assunzioni straordinarie siano effettuati con richieste numeriche e non meno di un ventesimo riguardino cittadini handicappati, e ad ulteriore condizione che nell'anno successivo a tale richiesta seguano assunzioni straordinarie di un numero almeno doppio di lavoratori.

La richiesta di cui al comma precedente non può essere ripetuta prima di due anni dalla sua data.

« Sulla base di tale proposta..., ecc. » come nel testo del primo comma dell'articolo 13 del disegno di legge, escluse le parole: « nonché in deroga alle norme in materia di richiesta numerica... » e quel che segue fino alla fine del comma.

La commissione regionale per l'impiego accertata la legittimità delle condizioni e degli impegni assunti con la richiesta, ove nulla osti da parte delle organizzazioni sindacali di settore dei lavoratori, autorizza gli uffici di collocamento a svolgere le attività conseguenti. In caso contrario respinge la richiesta.

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: che rispondono ai criteri di rappresentatività stabiliti dall'articolo 2, primo comma.

Al secondo comma, togliere le parole da: nonché, in deroga, *a*: la richiesta numerica.

Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato il seguente emendamento:

Nel primo comma sopprimere le parole: le eventuali forme di indennità da corrispondere ai partecipanti ai corsi.

Gli onorevoli Castelli Migali ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Nel primo comma sostituire le ultime parole: La convenzione può prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile, *con le seguenti*: Quando la convenzione preveda la deroga alle norme in materia di richiesta numerica di manodopera, essa deve prevedere la percentuale di assunzioni operate in base a tale deroga che devono essere riservate alla manodopera femminile. Analoga riserva può essere prevista in favore della manodopera giovanile, e dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

Gli onorevoli Zoppetti ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma inserire il seguente:

La convenzione di cui al comma precedente può prevedere il preavviamento di lavoratori a brevi periodi di formazione sul posto di lavoro, prima dell'assunzione, secondo le direttive emanate in proposito dalla Commissione regionale per l'impiego. In tal caso devono essere determinati nella convenzione i requisiti necessari per il preavviamento, in base ai quali deve avvenire l'individuazione dei lavoratori in-

teressati nelle liste di collocamento, salve le diverse disposizioni emanate dalla Commissione regionale per l'impiego. Quando il preavviamento sia stato disposto dalla sezione circoscrizionale in attuazione della convenzione, al termine del periodo di addestramento il lavoratore può essere assunto mediante richiesta nominativa.

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

1) *Al primo comma, al dodicesimo e al tredicesimo rigo, sopprimere la frase*: le eventuali forme di indennità da corrispondere ai partecipanti ai corsi.

2) *Aggiungere il seguente ultimo comma*:

L'atto di avviamento è rilasciato dalla sezione circoscrizionale.

Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato il seguente emendamento:

Inserire la rubrica: Convenzione tra impresa e commissione circoscrizionale.

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

(*Convenzione tra imprese e commissioni circoscrizionali*).

L'impresa o un gruppo di imprese, anche per il tramite delle loro associazioni sindacali, possono proporre alla commissione circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare d'intesa con la Regione, nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori non superiore ad un terzo del totale dei lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione può prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.

La convenzione potrà inoltre prevedere, determinandone i requisiti e i criteri di selezione, l'ammissione a brevi periodi di formazione professionale sul posto di lavoro di lavoratori, la cui assunzione, al termine di tali periodi, potrà essere disposta dalla sezione circoscrizionale in accoglimento di richiesta nominativa avanzata dall'azienda interessata.

Copia del testo della convenzione viene immediatamente trasmessa alla commissione regionale. La convenzione acquista efficacia decorsi 15 giorni dalla ricezione da parte della commissione regionale, salvo che questa entro tale termine ne chieda il riesame alla commissione circoscrizionale con provvedimento motivato.

Il nulla osta di avviamento è rilasciato dalla sezione circoscrizionale.

Il Governo ha presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento Bonalumi testè letto:

Al primo comma, dopo le parole: di tale proposta, *sostituire le parole*: e dell'esame preventivo, *con le parole*: e delle intese preventive.

Sopprimere il secondo comma.

Esaminiamo separatamente questi due subemendamenti, cominciando subito dal primo (mentre il secondo sarà esaminato successivamente).

BONALUMI, *Relatore*. Questo articolo è stato frutto di una serie complessa di confronti ed intese con tutte le parti politiche. Per tale ragione, mentre sono favorevole all'abrogazione del secondo comma, non posso accogliere la proposta di modifica al primo comma contenuta nel primo subemendamento del Governo (di cui ora si discute).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo subemendamento del Governo all'emendamento Bonalumi, interamente sostitutivo dell'articolo 13, su cui il relatore ha espresso parere contrario.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 13:

Al primo comma, aggiungere, dopo le parole: organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, *le seguenti*: rappresentate nel CNEL.

SOSPIRI. Lo do per svolto, signor Presidente.

BONALUMI, *Relatore*. Esprimo parere contrario su questo subemendamento.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo subemendamento.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole da: nonché in deroga, *fino a*: per i quali sarebbe prevista la richiesta nominativa.

ABBATANGELO. Chiediamo la soppressione di questo capoverso perché riteniamo che potrebbe stravolgere tutta la legge e perché questa norma contrasterebbe, a nostro avviso, con l'articolo 11, già approvato.

ICHINO. Voteremo contro questo emendamento, in quanto riteniamo che questo capoverso non solo non stravolga il testo della legge, ma ne sia anzi parte essenziale; esso introduce il principio della flessibilità della disciplina del collocamento, principio che rappresenta una delle caratteristiche fondamentali del provvedimento. Tale principio è stato introdotto in sede di comitato ristretto proprio con un emendamento presentato dal gruppo comunista, e riteniamo che questa strada dovrà essere percorsa anche al di là di questo provvedimento, in sede di riforma definitiva dei servizi di impiego e delle procedure di collocamento.

SOSPIRI. La legge che regola l'avviamento al lavoro non può essere flessibile: vorrei che i colleghi si rendessero conto dell'assurdità di questo principio, che contrasta tra l'altro con quello contenuto nell'articolo 11, che abbiamo già approvato. Se stabiliamo delle norme per regolare l'avviamento al lavoro, non possiamo poi dire che possono essere derogate, altrimenti viene meno la certezza della legge. Inoltre, riteniamo che questa norma ponga dei problemi di costituzionalità e pertanto chiediamo che venga inviata alla Commissione affari costituzionali. Nel caso che la Presidenza non aderisse a questa richiesta, chiediamo che l'emendamento venga votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. A mio parere, non esistono motivi per rinviare questo articolo alla Commissione affari costituzionali, che lo ha già esaminato.

Avendone l'onorevole Sospiri fatto richiesta, dobbiamo procedere alla votazione a scrutinio segreto dell'emendamento all'articolo 13 di cui ho dato lettura.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Sospiri al primo comma dell'articolo 13.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	9
Voti contrari	27

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo, Bianchi Fortunato, Boffardi, Bellini, Bonalumi, Calaminici, Carlotto, Castelli Migali, Cavigliasso, Cristofori, Francese, Frasnelli, Furia, Furnari, Garocchio, Gianni, Ichino, Lombardo, Mancini Vincenzo, Migliorini, Napoletano, Olcese, Pallanti, Piccinelli, Piccoli Maria Santa, Pinto, Pisicchio, Portatadino, Raffaelli Mario, Ramella, Rosolen, Salvatore, Scaiola, Sospiri, Tesini Aristide, Zoppetti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sospiri ed Abbatangelo hanno presentato il seguente subemendamento:

Al primo comma aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

La Commissione circoscrizionale può prevedere eventuali forme di indennità da corrispondere ai partecipanti ai corsi di formazione professionale.

ABBATANGELO. Abbiamo presentato questo subemendamento, pur consapevoli che esso comporta un aumento di spesa, poiché riteniamo che la materia cui si riferisce debba essere disciplinata dalla Commissione finanze. Riteniamo cioè giusto che le commissioni circoscrizionali possano procedere ad eventuali forme di indennità da corrispondere ai partecipanti dei corsi di qualificazione professionale.

BONALUMI, *Relatore*. Esprimo parere contrario a questo emendamento.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Sospiri e Abbatangelo.

(*È respinto*).

Il Governo ha presentato un subemendamento soppressivo del secondo comma dell'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 13.

PICCINELLI. Vorrei ricordare, a me stesso ed ai colleghi, oltre che al Governo, che questo secondo comma dell'articolo 13 è frutto di una lunga discussione in sede di comitato ristretto, che ha trovato l'accordo di tutte le parti politiche. Si tratta di una norma che, a nostro giudizio e a giudizio – ripeto – di tutte le parti politiche, è ritenuta essenziale per il raggiungimento delle finalità che l'articolo 13 si propone. Chiederei, dunque, al Governo, di ritirare il suo emendamento soppressivo. In ogni caso, il gruppo democristiano voterebbe contro la richiesta di soppressione del secondo comma dell'articolo 13.

PINTO. Anch'io ritengo che il Governo debba ritirare questo emendamento, pur se nella parte finale del comma che si chiede di sopprimere c'è qualcosa che non mi convince. Scompare la possibilità di richiesta numerica di assunzione dei partecipanti ai corsi di preparazione professionale, il che potrebbe far pensare che le richieste debbono comunque e in ogni caso essere nominative e non numeriche. Voterò contro l'emendamento del Governo ma propongo un emendamento aggiuntivo delle parole « o numerica » alla parola « nominativa ».

PRESIDENTE. L'onorevole Pinto ha presentato un subemendamento aggiuntivo delle parole « o numerica » alla parola « nominativa ».

BONALUMI, *Relatore*. Mi rimetto al voto della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pinto ha presentato dunque il seguente subemendamento all'emendamento Bonalumi, interamente sostitutivo dell'articolo 13:

Al secondo comma, dopo le parole: « richiesta nominativa », *aggiungere le parole*: « e numerica ».

ICHINO. Intervengo per illustrare il nostro subemendamento, sostitutivo delle parole: « di selezione », con le parole: « di

avviamento al lavoro », e contemporaneamente per esprimere la posizione del nostro gruppo sul subemendamento soppressivo del secondo comma, presentato dal Governo. Il nostro subemendamento tende ad affermare il principio secondo cui la commissione determinerà in sede di convenzione le modalità di avviamento a questo periodo di addestramento sul posto di lavoro dei giovani lavoratori. Al termine del periodo di addestramento i giovani avviati al lavoro sulla base dei criteri stabiliti dalla convenzione potranno logicamente essere assunti su richiesta nominativa, se la Convenzione lo consentirà, perché la selezione è già avvenuta « in entrata ».

Se viene accolta questa nostra richiesta di chiarimento, che è di perfezionamento tecnico del secondo comma dell'emendamento sostitutivo, siamo ovviamente contrari alla soppressione di tale secondo comma. Riteniamo infatti che in questi termini la previsione di siffatti *stages* sia positiva e che comunque, nella convenzione, la commissione circoscrizionale possa esercitare quel controllo che garantisca i lavoratori contro abusi o possibili distorsioni nell'uso di questo strumento. Se viceversa non viene accolto il nostro subemendamento, ci riserviamo di modificare la nostra posizione.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Raccolte le opinioni dei diversi gruppi e valutata la sostanziale contrarietà alla soppressione del secondo comma, espressa dal rappresentante democristiano e da quello comunista, credo sia ragionevole, da parte del Governo, ritirare il subemendamento soppressivo di tale secondo comma, che per altro era scaturito dal dialogo con le organizzazioni sindacali. Sono per altro sostanzialmente d'accordo sul subemendamento dell'onorevole Ichino.

SOSPIRI. Signor presidente, facciamo nostro il subemendamento soppressivo del secondo comma testé ritirato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione il subemendamento Sospiri, sul quale il relatore si rimette alla Commissione, mentre il Governo esprime ovviamente (avendolo ritirato) parere contrario.

(*È respinto*).

Passiamo al subemendamento Ichino, che è del seguente tenore:

Al secondo comma, sostituire le parole: « di selezione », *con le parole*: « di avviamento al lavoro ».

ICHINO. Ho già illustrato questo nostro subemendamento.

BONALUMI, *Relatore.* Vorrei chiedere al proponente, per maggiore chiarezza, se fosse disposto ad accettare una formulazione che contenesse entrambe le espressioni: si dovrebbe dire cioè che la convenzione potrà prevedere, « determinandone i requisiti per l'avviamento ed i criteri di selezione » l'ammissione di giovani a questi periodi di formazione professionale.

PRESIDENTE. Forse è opportuno dar modo all'onorevole Ichino di valutare la possibilità di riformulare il suo subemendamento. Allora questa è la nuova formulazione dell'emendamento Ichino: *Al secondo comma, sostituire le parole* « di selezione » *con le parole* « di avviamento al lavoro e di selezione ».

PINTO. Più ascolto i testi degli emendamenti e subemendamenti presentati a questo comma e più sento aumentare le mie preoccupazioni: prima diciamo che vogliamo andare incontro ad un certo tipo di imprese, consentendo che, d'intesa con le forze sindacali, possano fare richieste nominative; poi diciamo che la contrattazione potrà anche prevedere, oltre un certo numero di chiamate nominative, l'organizzazione di corsi di formazione professionale. A questo punto, non è chiaro se chi partecipa ai corsi con profitto verrà comunque assunto. Ho paura che in questo modo diamo uno strumento ancora più generico della chiamata nominativa, perché il padrone può anche dire, alla fine del corso, che dei venti partecipanti ne vuole assumere soltanto dieci, con designazione nominativa. Avremo quindi ancora una volta una selezione operata dal

padrone, a meno che non si dica che tutti quelli che partecipano al corso e che risultano idonei devono essere automaticamente assunti.

Dobbiamo riflettere un momento su questa norma, perché non dà nessuna garanzia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ichino nel nuovo testo di cui ho dato lettura, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

L'onorevole Pinto ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere dopo la parola « nominativa », *le parole*: « o numerica ».

PINTO. Io intendo ribadire questo concetto, che non so se sia ben espresso nell'emendamento: una volta che sia stata fatta la selezione per l'ammissione al corso, bisogna garantire che tutti i partecipanti che risultino idonei vengano assunti, evitando che sia il padrone a fare, alla fine del corso, ancora una selezione.

BONALUMI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

ICHINO. Chiedo che la seduta venga sospesa per cinque minuti, per avere il tempo di formulare un testo più chiaro. L'esigenza prospettata dal collega Pinto va tenuta in considerazione, però non credo sia rispecchiata dal suo emendamento.

In realtà, mi sembra giusto prevedere che, alla fine del corso, il datore di lavoro non possa ulteriormente scegliere a suo capriccio, tra i lavoratori risultati idonei. D'altra parte, non deve essere costretto a presentare un'altra richiesta numerica, perché altrimenti dovrebbe magari assumere chi al corso non ha partecipato. È giusto quindi che, come previsto nel subemendamento che abbiamo or ora approvato, i criteri di selezione siano stabiliti nella Convenzione.

SALVATORE. Stando alla logica che ispira l'intero articolo, le preoccupazioni del collega Pinto dovrebbero essere attenuate dal fatto che è la convenzione (cui si fa qui riferimento) che fissa i termini globali di questa operazione. A meno che non si voglia dare al termine « convenzione » un significato diverso da quello che deve avere, sarà questa a stabilire se, terminato il corso, il datore di lavoro debba o meno assumere tutti gli idonei.

BONALUMI, *Relatore*. Sono perfettamente d'accordo con questa considerazione.

ICHINO. Ritengo che sia comunque utile un attimo di riflessione e quindi ribadisco la mia richiesta di sospensione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Ichino di sospendere per cinque minuti la seduta.

(*È approvata*).

La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 12,45.

PINTO. Ritiro il mio subemendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pinto.

All'articolo 13 è stato presentato il seguente subemendamento dall'onorevole Ichino:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

La commissione circoscrizionale, constatato il rispetto degli impegni assunti nella convenzione, autorizza la sezione circoscrizionale ad effettuare gli adempimenti conseguenti.

ICHINO. Questo subemendamento mira in realtà a ripristinare il testo approvato in sede referente, sul quale espressero in quella sede parere favorevole sia il relatore sia il Governo. In sede di Comitato ristretto nel dicembre scorso di questo non si è neppure discusso, e non si capisce nemmeno da cosa abbia origine la formulazione dell'emendamento Bonalumi.

BONALUMI, *Relatore*. Esprimo parere contrario al subemendamento Ichino, perché le precisazioni in esso contenute sono

già comprese nell'articolo 1, dove sono precisati i compiti della commissione.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ichino, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 13, nel testo emendato.

SOSPIRI. Desidero fare un richiamo al regolamento ex articolo 94, secondo comma, per rilevare che alcuni punti dell'emendamento Bonalumi sono in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Innanzitutto si prevedono assunzioni in deroga alle norme vigenti, per cui dovrebbe ritenersi che la legge non sia eguale per tutti. In secondo luogo, si afferma che la circoscrizione possa stabilire i tempi delle assunzioni, le qualifiche, i requisiti professionali e attitudinali dei lavoratori da assumere. Poiché non sono indicati i princìpi e i criteri, cui devono ispirarsi l'impresa e la commissione circoscrizionale nell'individuazione dei requisiti professionali e attitudinali, che danno diritto ai lavoratori di essere assunti, viene leso il criterio della parità di trattamento per tutti i lavoratori.

Inoltre, vorrei far notare che la commissione circoscrizionale, d'intesa con una impresa o con un gruppo di imprese, può stabilire questi criteri; ma ciò non toglie che un'altra commissione circoscrizionale possa stabilire con un'altra impresa o con un gruppo di imprese criteri diversi: e questo naturalmente contribuirebbe alla disparità di trattamento tra i lavoratori.

PRESIDENTE. Desidero dire che non ritengo accoglibili le osservazioni fatte dall'onorevole Sospiri, in quanto la Commissione affari costituzionali ha già esaminato questo testo, e non aveva sollevato questioni in proposito. Del resto l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Bonalumi è, almeno per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Sospiri, identico a quello già esaminato dalla I Commissione.

SOSPIRI. Insisto perché l'emendamento Bonalumi sia rinviato all'esame della Commissione affari costituzionali; perché, ripeto, non è possibile che una commissione circoscrizionale e una impresa o un gruppo di imprese fissino certi criteri, e che un'altra commissione circoscrizionale con una impresa o con un gruppo di imprese stabilisca criteri diversi per l'avviamento al lavoro.

PRESIDENTE. Ritengo che la possibilità, per le commissioni circoscrizionali, di avere atteggiamenti diversi sia stabilita proprio nell'ambito delle facoltà previste per tali commissioni. Per questo motivo non posso accogliere neppure la sua seconda osservazione, onorevole Sospiri.

Pongo, dunque, in votazione, l'emendamento Bonalumi, interamente sostitutivo dell'articolo 13, così come modificato dai subemendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Risultano così preclusi i restanti emendamenti.

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

ART. 14.

I lavoratori, di età compresa tra i 15 e i 29 anni, possono essere assunti dalle imprese o dagli enti pubblici economici con contratto di formazione-lavoro, che non può avere durata superiore a 24 mesi, non rinnovabile.

La durata, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale, nonché il rapporto tra attività lavorativa e formazione sono stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego, in coerenza con le intese raggiunte anche in sede di contratto collettivo nazionale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

Per i giovani assunti con contratto di formazione-lavoro si applicano le norme in

materia di contributi per le assicurazior sociali di cui alla legge 19 gennaio 195[illegible] n. 25, e successive modificazioni.

I lavoratori assunti con contratto d formazione-lavoro sono esclusi dal compu to dei limiti numerici previsti da leggi (contratti collettivi per l'applicazione d particolari normative ed istituti.

Le disposizioni di cui al terzo comm si applicano anche alle cooperative di pro duzione e lavoro costituite tra lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ir numero inferiore al 40 per cento dei soci e la relativa riduzione contributiva nor può eccedere la durata di dodici mesi.

Le regioni possono organizzare, per i lavoratori di cui al primo comma, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedano attività di formazione sul lavoro presso imprese singole o associate dei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, turistico e dei servizi. Tali intese possono prevedere modalità specifiche e tempi di assunzione di quote di lavoratori, da parte delle imprese. Per il periodo di formazione, i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste nell'ambito della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate.

L'onorevole Galli ha presentato il seguente emendamento:

Il primo e secondo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:

« I lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni possono essere assunti con richiesta numerica dalle imprese, dagli enti pubblici e dall'amministrazione dello Stato e da ogni altro datore di lavoro pubblico o privato che abbia alle sue dipendenze non meno di 35 lavoratori, in ogni sede o unità operativa, con contratto di formazione lavoro e non può avere durata superiore a 24 mesi non rinnovabile.

Per la durata di tali contratti, i lavoratori avviati mantengono la loro iscrizione nelle liste di collocamento ed a loro favore decorre l'anzianità di iscrizione.

Decorsi i primi dodici mesi di durata di tali contratti i lavoratori per essi avviati possono eleggere l'avviamento ordinario per contratti di lavoro a tempo indeterminato totale o parziale, qualora risultino utilmente collocati in graduatorie ai fini di tale avvio.

La durata dei contratti di formazione lavoro non può essere inferiore a mesi dodici salvo che sia diversamente stabilito in convenzioni stipulate fra il datore di lavoro e la competente organizzazione sindacale di settore, dalle quali verranno anche stabilite le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa rispettivamente di quella di formazione professionale, nonché le categorie, qualifiche e fasce professionali, che i giovani in ogni caso ricevono un trattamento economico e normativo che in nessun caso potrà essere inferiore o diverso da quello goduto dagli appartenenti al più basso livello professionale per ciascuna categoria, in forza presso lo stesso datore di lavoro.

L'orario di lavoro sarà quello contrattuale.

L'attività di formazione professionale che dovrà essere impartita per una quota non inferiore ad un terzo del tempo totale dallo stesso datore di lavoro, non potrà avere una durata inferiore a metà di quella dell'attività lavorativa, di ciascuna settimana lavorativa ».

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, ultimo rigo, togliere le parole: « maggiormente rappresentative » *ed aggiungere alle parole*: « datori di lavoro », *le seguenti*: « firmatarie del contratto stesso ».

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: « sono stabiliti dalla commissione regiona-

le per l'impiego in coerenza con », *con le seguenti*: « sono stabiliti mediante apposito progetto di formazione approvato dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la vigente legislazione regionale e nazionale ».

Al quinto comma sostituire le parole: « le Regioni possono organizzare », *con le seguenti*: « le Regioni organizzano ».

Aggiungere dopo il quinto comma il seguente nuovo comma:

« Durante l'esecuzione o alla scadenza del contratto di formazione, il datore di lavoro può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, dandone comunicazione alla sezione circoscrizionale competente per territorio entro 15 giorni. Entro tre mesi dalla scadenza del contratto di formazione, altri datori di lavoro possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato con la procedura di cui al precedente articolo 8 ».

L'onorevole Maria Luisa Galli ha presentato il seguente emendamento:

L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« I lavoratori assunti ai sensi dell'articolo precedente, hanno la priorità nelle assunzioni a tempo indeterminato in base a richiesta nominativa o numerica del datore di lavoro che li ha impiegati.

Per un periodo di due anni dalla fine del contratto di formazione lavoro, le richieste nominative del suddetto datore di lavoro, nonché quelle di ogni altro datore di lavoro pubblico o privato dovranno riguardare i lavoratori di questi contratti che posseggano o che abbiano acquisito durante il loro svolgimento o altrimenti i requisiti professionali della richiesta nominativa.

Il datore di lavoro può confermare in servizio alla fine del contratto di formazione lavoro tutti coloro che dichiarino di accettare una tale proposta. La conferma in servizio avviene collettivamente. È vietata la conferma di servizio individuale.

A coloro che recedono dal contratto di formazione lavoro prima del termine della durata minima o che non accettino la conferma in servizio non spettano indennità di fine rapporto; tali indennità spettano invece a chi da tali contratti sia stato avviato a nuovo impiego ai sensi dell'articolo precedente.

I datori di lavoro che abbiano licenziato personale femminile negli ultimi due anni, sono tenuti ad assumere, rispetto ad ogni richiesta nominativa o numerica o per passaggio diretto, personale femminile nella stessa proporzione rispetto al totale di ogni richiesta di cui il personale femminile stava al personale complessivamente impiegato dallo stesso datore di lavoro al 1° gennaio 1978, o alla data di entrata in vigore della presente legge, se maggiore. I datori di lavoro che si trovino nella indicata condizione, non possono formulare richieste di personale che non consentano l'applicazione del presente comma, salvo che la richiesta stessa riguardi esclusivamente personale femminile.

A tal fine qualunque richiesta nominativa o numerica o per passaggio diretto dovrà contenere i dati rilevanti per permettere l'applicazione del precedente comma.

Qualora nell'ufficio non siano disponibili candidature di personale femminile per evadere richieste presentate a norma di questo articolo, l'ufficio ne informa prontamente la commissione regionale che dispone l'iscrizione d'ufficio di personale femminile iscritto presso altri uffici, nel rispetto delle graduatorie e delle precedenze di tale personale.

In ogni caso, compete al personale femminile licenziato per causa diversa da giusta causa disciplinare o iscritto nelle liste di collocamento della Regione, la priorità nelle assunzioni dello stesso datore di lavoro per la durata di un biennio, per posti di lavoro aventi le medesime o equivalenti caratteristiche professionali ai sensi dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, salve sempre le disposizioni di questa legge relative ad assunzioni con frequenza di corsi di for-

mazione o qualificazione o riqualificazione o aggiornamento professionale ».

Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato il seguente emendamento:

Inserire la rubrica: « Contratti di formazione e lavoro ».

L'onorevole Napoletano ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 14:

(*Contratti di formazione e lavoro*).

« I lavoratori, di età compresa tra i 15 e i 29 anni, possono essere assunti dalle imprese o dagli enti pubblici economici con contratto di formazione e lavoro, che non può avere durata superiore a 24 mesi, non rinnovabile.

La durata, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale, nonché il rapporto tra attività lavorativa e formazione sono stabiliti mediante apposito progetto di formazione approvato dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la vigente legislazione regionale e nazionale e con le intese raggiunte anche in sede di contratto collettivo nazionale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

Per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle cooperative di produzione e lavoro costituite tra lavoratori, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in numero non inferiore al 40 per cento dei soci, e la relativa riduzione contributiva non può eccedere la durata di dodici mesi.

Alla scadenza del contratto di formazione ovvero durante la sua esecuzione quando sia trascorso un periodo non inferiore ad un terzo della sua durata complessiva, il datore di lavoro può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, dandone comunicazione alla sezione circoscrizionale competente per territorio entro quindici giorni. Entro tre mesi dalla scadenza del contratto di formazione, altri datori di lavoro possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato con la procedura di cui al precedente articolo 8, ultimo comma.

Le Regioni organizzano, per i lavoratori di cui al primo comma, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedano attività di formazione sul lavoro presso imprese singole o associate dei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, turistico e dei servizi. Tali intese possono prevedere modalità specifica e tempi di assunzione di quote di lavoratori, da parte delle imprese. Per il periodo di formazione, i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste nell'ambito della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le Regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate ».

Il Governo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Bonalumi:

Al primo comma, dopo le parole: « contratto di formazione e lavoro », *sopprimere le restanti parole*: « che non può avere durata superiore a 24 mesi, non rinnovabile ».

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Si intende, con ciò, rinviare alle determinazioni di cui al se-

condo comma. Non si capirebbe quale significato attribuire alle commissioni regionali, di cui al secondo comma, se definissimo tutto al primo comma.

MANCINI VINCENZO. Sono contrario a questo subemendamento. Non mi pare che le motivazioni cui ha ora fatto riferimento il ministro possano giustificare l'eliminazione della durata massima, di cui al primo comma. Prevedere, al secondo comma, una durata e talune modalità di svolgimento, non è in alcun modo incompatibile con quanto precede, dal momento che la espressione « non può avere durata superiore a 24 mesi » può consentire che venga concordata una durata diversa, pur nell'ambito di tale limite massimo. La eliminazione proposta, poi, non ha senso anche in rapporto al terzo comma, nel quale si prevedono per i frequentatori del corso i trattamenti di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Sono, dunque, dell'avviso che debba rimanere il limite massimo di salvaguardia di cui al primo comma.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

Al sesto comma, dopo le parole: « contratto di formazione », *sopprimere le parole*: « ovvero durante la sua esecuzione quando sia trascorso un periodo non inferiore ad un terzo della sua durata complessiva ».

ICHINO. La materia del contratto di formazione lavoro è estremamente complessa e tale da richiedere, comunque, una disciplina assai più articolata e precisa di quella contenuta nell'articolo 14. Per questo il nostro gruppo, insieme al gruppo socialista, a quello di unità proletaria ed ai gruppi radicale e della sinistra indipendente, ha presentato una proposta di legge, la n. 2009, per la riforma dell'apprendistato e l'istituzione del contratto di formazione lavoro; tale provvedimento, se e quando verrà approvato, disciplinerà in maniera organica la serie delle questioni attinenti a questa complessa materia. Riteniamo, dunque, che a tale riforma organica si debba arrivare ed abbiamo accettato, in sede referente, l'inserimento di un articolo nel provvedimento legislativo in esame solo per coprire lo spazio di tempo necessario per l'approvazione della riforma definitiva. Non possiamo, però, non rilevare come con i subemendamenti proposti e con lo stesso emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 14, presentato dal relatore, si arrivi in sostanza a delle vere e proprie assurdità normative. Accenno solo alle più eclatanti. Eliminare il termine di durata massima, ad esempio, significa consentire, nella sostanza, l'ipotesi di un rapporto di formazione lavoro che duri in perpetuo, a tempo indeterminato e ciò è in contrasto con la stessa natura del contratto cui si fa riferimento. Quanto alla commissione regionale per l'impiego, la cui presidenza la maggioranza ha voluto attribuire, a tutti i costi, ad un funzionario del Ministero o al ministro stesso...

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È del tutto inesatto!

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Una interpretazione del genere non risulta da alcun documento! Ho ribadito che la presidenza sarà di natura politica.

ICHINO. Bene, la cui presidenza si è voluto comunque attribuire al ministro o ad un suo delegato. Detta commissione resta, in ogni caso, organo dell'amministrazione statale. Ad essa l'emendamento Bonalumi ha inteso attribuire competenza nella compilazione di un piano per la formazione professionale che è sostanzialmente compito delle regioni. È una parte inaccettabile del testo proposto e, a mio avviso, probabilmente incostituzionale. Non a caso, nel progetto di legge cui mi sono riferito, presentato dalle forze di sinistra, si prevede una serie di articoli che mirano ad armonizzare le competenze regionali con le competenze statali,

in materia di contratto di formazione lavoro.

Ancora peggiore sembra la conseguenza dell'ultimo subemendamento annunciato, che prevede, al sesto comma, la possibilità di trasformare un rapporto di formazione lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in qualsiasi momento.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* È perfettamente il contrario.

PRESIDENTE. Il subemendamento del Governo al sesto comma dell'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 14 è del seguente tenore:

Al sesto comma, sopprimere le parole da: « ovvero durante la sua esecuzione », *fino alle parole*: « durata complessiva ».

ICHINO. Questo subemendamento mirerebbe quindi ad impedire la conversione del contratto durante lo svolgimento del rapporto. Credevo che fosse soppresso il limite minimo di durata: in questi termini, invece, ritiro la mia osservazione.

NAPOLETANO. Mi sembra che il fatto di eliminare il requisito di durata massima del contratto di formazione-lavoro sia in contrasto con lo spirito del contratto stesso, sia con la legge n. 25, richiamata nel terzo comma dell'emendamento interamente sostitutivo dell'onorevole Bonalumi. Mi sembra cioè che, non prevedendosene la durata massima, si snaturi il contratto di formazione-lavoro.

CRESCO. Sono d'accordo sul secondo subemendamento del Governo, quello relativo al sesto comma del testo Bonalumi, mentre non sono d'accordo sul primo subemendamento del Governo, quello relativo al primo comma del testo Bonalumi, poiché ritengo necessario impedire che i contratti di formazione diventino eterni, soprattutto in alcune amministrazioni pubbliche (dobbiamo francamente riconoscerlo).

BONALUMI, *Relatore.* Mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda il subemendamento del Governo al primo comma, mentre sono favorevole al subemendamento del Governo al sesto comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del Governo al primo comma dell'emendamento sostitutivo Bonalumi.

(*È respinto*).

Prima di passare alla votazione del secondo subemendamento del Governo, passiamo al subemendamento Sospiri e Abbatangelo, al secondo comma dell'emendamento sostitutivo Bonalumi, che è del seguente tenore:

Al secondo comma, sostituire le parole: « maggiormente rappresentative », *con le seguenti*: « firmatarie del contratto stesso ».

SOSPIRI. Lo do per svolto, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo subemendamento.

(*È respinto*).

Pongo ora in votazione il subemendamento del Governo al sesto comma dell'emendamento sostitutivo Bonalumi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Bonalumi, modificato secondo lo emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

ART. 15.

Contro i provvedimenti della commissione o della sezione circoscrizionale è

dato ricorso alla commissione provinciale per il collocamento.

Il ricorso deve essere proposto entro dieci giorni dalla data di pubblicazione delle deliberazioni mediante affissione all'albo della sezione circoscrizionale. Copia del ricorso deve essere notificato alla commissione circoscrizionale contestualmente alla presentazione del ricorso medesimo.

La comunicazione del ricorso ai controinteressati avviene mediante affissione dello stesso all'albo della sezione circoscrizionale per la durata di sette giorni. I controinteressati possono presentare controdeduzioni entro quindici giorni dal primo giorno di affissione del ricorso.

La commissione provinciale per il collocamento decide sui ricorsi con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma precedente.

Nelle more della procedura di cui al presente articolo, e di ogni altra procedura anche di natura giudiziaria concernente l'operato della commissione, gli avviamenti al lavoro producono il loro effetto sino all'eventuale loro annullamento. Qualora l'atto di avviamento sia invalido, si applica quanto disposto dall'articolo 2126 del codice civile.

Non può essere disposta la sospensione degli avviamenti al lavoro ai sensi dell'articolo 219 del codice di procedura penale.

L'onorevole Domenico Napoletano ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

NAPOLETANO. Lo do per svolto, signor presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

« Contro i provvedimenti della commissione o della sezione circoscrizionale è dato ricorso alla commissione provinciale per il collocamento, che assume la denominazione di commissione provinciale per l'impiego.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di dieci giorni dalla data della pubblicazione, mediante affissione all'albo della sezione circoscrizionale, delle deliberazioni della commissione ovvero dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato.

Della presentazione del ricorso deve essere data notizia, mediante affissione all'albo della sezione circoscrizionale e pubblicazione sul foglio annunzi legali, ai controinteressati i quali possono prendere visione del ricorso stesso presso l'organo decidente e presentare eventuali controdeduzioni, entro quindici giorni dal primo giorno di affissione del ricorso ovvero dalla data di pubblicazione sul foglio annunci legali.

La commissione provinciale per l'impiego decide sui ricorsi con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma precedente.

Non può essere disposta la sospensione degli atti di avviamento al lavoro ai sensi dell'articolo 219 del codice di procedura penale ».

ICHINO. Tra il testo approvato in sede referente e quello dell'emendamento sostitutivo del relatore c'è una differenza notevole. Mentre il primo prevede l'invalidità del contratto di lavoro stipulato sulla base di un nulla osta di avviamento al lavoro invalido, cioè afferma il principio secondo cui, se è invalido l'avviamento, è invalido anche il contratto, nel secondo testo questa previsione è caduta, non si sa per quale ragione. L'ultimo comma dell'articolo 15, approvato in sede referente, allora, aveva un senso proprio in presenza del penultimo comma, ma perde ogni significato quando il penultimo comma è stato modificato come appare dal testo sostitutivo del relatore. Mi spiego:

se c'è la certezza che, venendo annullato il nulla osta di avviamento al lavoro, verrà successivamente annullato anche il contratto, allora ha un senso stabilire che comunque l'avviamento al lavoro abbia effetto, anche se invalido, fino a quando non venga annullato il contratto di lavoro, e quindi fino a quando non venga avviato al lavoro il lavoratore che ne aveva diritto; ma se viene meno tale tutela, se cioè si consente che il contratto di lavoro stipulato in base al nulla osta annullato mantenga il suo effetto, non si può più accettare di inibire al giudice penale l'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 2119 del codice. Chiedo quindi che il relatore spieghi perché su questo punto decisivo voglia modificare il testo approvato in sede referente, che a nostro avviso deve invece essere mantenuto: sulla base delle precisazioni del relatore decideremo quale atteggiamento assumere sul mantenimento o meno dell'ultimo comma. Insomma, quando c'è la garanzia che il contratto stipulato in violazione di legge sarà annullato, si può ammettere che il lavoratore avviato al lavoro su tale base cominci a lavorare, in attesa che colui che ha diritto al posto faccia valere tale diritto; ma se cade questa garanzia civile, riteniamo debba essere mantenuta la possibilità di inibitoria, da parte del giudice penale: in tal caso voteremmo quindi per la soppressione dell'ultimo comma.

BONALUMI, *Relatore*. Per quanto riguarda i quesiti posti dall'onorevole Ichino, mi rimetto al parere del Governo. Debbo comunque dichiarare che sono favorevole al mantenimento integrale del testo sostitutivo dell'articolo 15 da me formulato.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

ICHINO. Chiedo di parlare per un richiamo all'articolo 94, secondo comma, del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO. Data la rilevanza decisiva della scelta operata dal relatore e dal Governo (con riflessi anche in campo costituzionale), chiediamo che l'emendamento venga esaminato dalla Commissione affari costituzionali. Se fosse approvata la modifica del penultimo comma, verrebbe meno ogni giustificazione dell'eccezione introdotta con l'ultimo comma in materia di poteri del giudice penale.

PRESIDENTE. L'articolo 15 era già stato esaminato dalla Commissione affari costituzionali e le modifiche ora proposte non mi sembrano tali da capovolgere completamente l'impostazione della norma. Vorrei quindi che lei chiarisse quale le sembra il punto specifico che dovrebbe essere riesaminato dalla I Commissione.

ICHINO. Il testo approvato in sede referente diceva, all'ultimo comma: « Qualora l'atto di avviamento sia invalido si applica quanto disposto dall'articolo 2117 del codice civile ».

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Ichino: l'emendamento verrà inviato alla Commissione affari costituzionali.

In base al terzo comma dell'articolo 87 del regolamento, devo però porre prima in votazione l'emendamento Napoletano, che propone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 15.

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

L'emendamento Bonalumi, interamente sostitutivo dell'articolo 15, viene pertanto inviato alla Commissione affari costituzionali.

SALVATORE. Faccio notare che l'onorevole Ichino ha chiesto il rinvio di questo articolo alla I Commissione per quanto stabilito nell'ultimo comma, del quale l'onorevole Raffaelli chiede, con un emen-

damento, la soppressione. Penso che dovremmo prima votare questo emendamento, in quanto, ove fosse approvato, verrebbe meno la ragione per cui è stato chiesto il rinvio alla I Commissione.

PRESIDENTE. Ho già accolto la richiesta di rinvio avanzata dall'onorevole Ichino e quindi non è possibile prendere in esame altri emendamenti.

BONALUMI, *Relatore*. Propongo che la seduta sia sospesa e rinviata ad altra data.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 13,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO